

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

I. ARTICOLI ORIGINALI

Appunti per uno studio sul cosiddetto negozio in frode della legge fiscale.
dell'Avv. B. BACCARI, p. 119.

II. NOTE DI DOTTRINA

- 1) L. MONTESANO: *I provvedimenti di urgenza nel processo civile*, Napoli, Jovine, 1955. Recensione critica dell'Avv. G. del GRECO, p. 124.
- 2) *Boletim do Ministério da Justiça n. 52*, Janeiro 1956, Lisboa. Recensione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 124.
- 3) *L'Avvocatura Regia del Granducato di Toscana*, dell'Avv. L. PACINOTTI, p. 125.

III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

- 1) Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale - Intervento del Presidente del Consiglio - Leggi anteriori alla costituzione - Competenze - Art. 113 della legge di P. S. (Corte Costituzionale), p. 126.
- 2) Cassazione civile - Ricorso principale non depositato - Controricorso - Ammissibilità (C. Cass.), p. 128.
- 3) Imposta di registro - Agevolazioni fiscali - Opposizione ad ingiunzione (C. Cass.), p. 129.
- 4) Imposte e tasse - Imposta fabbricati - Beni demaniali - Reddito imponibile effettivo o presunto (C. Cass.), p. 130.
- 5) Imposte e tasse - Legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 35 - Esonero dalle soprattasse e pene pecuniarie - Condizioni (C. Cass.), p. 131.
- 6) Locazione - Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le riparazioni edilizie - Natura di rapporto locatizio - Proroga (Corte Cass.), p. 128.
- 7) Locazione - Blocco legale dei canoni - Aumenti - Domanda - Decorrenza (C. Cass.), p. 132.
- 8) Omissione di atti di ufficio - Ordine dato dal superiore - Annullamento per illegittimità - Irrilevanza dell'annullamento ai fini penali, (C. Cass.), p. 133.


IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Atti amministrativi - Provvedimenti generali del C.I.P. - Natura regolamentare - Legittimità - Atti di accertamento costitutivi - Giurisdizione del Consiglio di Stato (Trib. Roma), p. 137.
- 2) Imposta di registro - Solidarietà delle parti contraenti (Tribunale Genova), p. 138.

V. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, p. 140.

VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 144.

VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMPARATA, p. 150.



RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

APPUNTI PER UNO STUDIO SUL COSIDDETTO NEGOZIO IN FRODE DELLA LEGGE FISCALE

A proposito di una recente sentenza del Tribunale di Milano

1. Lo spunto per queste brevi note è stato offerto da un caso di specie (1), che ha richiamato l'attenzione su un fenomeno oggi molto frequente in pratica, e, peraltro, in principio, scarsamente considerato ai fini di un esatto inquadramento, che ne consenta la concreta repressione.

Accennare al problema, impostarlo possibilmente nei suoi esatti limiti e prospettarne gli effetti è lo scopo di queste note, cui potrà seguiré l'esame delle varie e numerose applicazioni nei diversi campi, nei quali il fenomeno si attua, assumendo, talvolta, aspetti peculiari.

2. In genere, le attività negoziali caratterizzate dall'intenzione delle parti di evitare l'applicazione di ogni o di un maggior onere tributario (3) vengono qualificate in frode della legge fiscale con una formula, sulla cui proprietà si avrà modo di tornare.

Intanto, va preliminarmente rilevato che l'attività negoziale posta in essere dalle parti con siffatta intenzione può mirare a creare una situazione fittizia, nel senso che la volontà dell'atto non è sorretta dalla volontà negoziale, o che questa non esiste

perchè nulla le parti hanno voluto o che questa è diretta alla produzione di altri effetti e si estrinseca in un altro atto perchè questi effetti le parti vogliono che si producano. Ma può anche accadere che le parti mirino a creare una situazione reale nel senso che la volontà dell'atto esiste ed è diretta alla produzione di quegli effetti propri dell'atto posto in essere.

3. L'indagine, di solito particolarmente delicata e complessa (3), in un caso concreto può condurre ad accertare il ricorrere tanto della prima che della seconda ipotesi.

Nel primo caso si sarà in presenza di un fenomeno di simulazione (4), assoluta o relativa che

(3) Tanto delicata che, in pratica — a parte la non sempre precisa distinzione delle varie categorie, a cui si accenna (e giustamente è stata rilevata in proposito la non felice sistemazione in uso nei nostri più accreditati repertori), e la conseguente confusa applicazione dei concetti relativi — è stata opportunamente adottata la formulazione di tesi e di conclusioni principali, e subordinate, adattamento, autorevolmente avallato, mediante il quale si rende possibile l'esperimento di azioni profondamente diverse tra loro.

(4) Ed appunto di simulazione ha deciso trattarsi per il caso di specie riportato il Tribunale di Milano ed esattamente, in quanto numerosi elementi dimostravano in modo esauriente che le parti avevano inteso creare una situazione fittizia. Situazione fittizia, che poteva caratterizzare anche il contratto costitutivo di società, inquadrabile, per quanto si è rilevato circa il disposto dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, nell'attività svolta dalle parti al fine di non essere tenuti alla maggior imposta. Ma — a parte la tesi, pur autorevolmente sostenuta della impossibilità della impugnativa di simulazione di un contratto di società, regolarmente costituita dal punto di vista formale e registrata — va osservato che difficilmente un negozio costitutivo di società appare configurabile come simulato. Nella specie, poi, sembrava che la costituzione di società era realmente voluta, sia pure per il raggiungimento di uno scopo trascendente la causa del contratto; o, almeno, poteva esserlo — dati gli estremi di fatto — con la conseguente impossibilità di fornire la prova della simulazione, già difficile in principio. D'altra parte, si sarebbe trattato pur sempre di un negozio mezzo, che, se, con la sua presenza, serviva a dimostrare ulteriormente il fondamento dell'attacco al negozio fine, non richiedeva nella specie un'impugnazione ex se, tanto più che, caduto il contratto di compravendita, si concretava già il diritto alla maggior imposta.

(1) Il caso di specie, sottoposto al Tribunale di Milano o da questo deciso con la sentenza n. 5716, in data 21 ottobre-2 dicembre 1954, era il seguente: Il giorno prima della morte di N.M., avvenuta per adenocarcinoma bronchiale, tra i figli e la moglie di lui si costituiva una società per azioni, alla quale, alcune ore prima del decesso, veniva venduto da N.M. l'intero complesso aziendale di sua proprietà. Il contratto, mediante il quale era stata trasferita la proprietà dell'azienda, veniva regolarmente registrato e la relativa imposta percetta.

(2) Che, nel caso di specie, cui si è accennato, si è in presenza di un'attività negoziale svolta dalle parti al fine di ottenere il risultato di trasferire la titolarità dei diritti sull'azienda di N.M. ai figli ed alla moglie di questi, senza pagare l'imposta sulle successioni *mortis causa* o quella sulle donazioni, corrispondendo al fisco soltanto l'imposta sulla compravendita di minor importo, si può ritenere già in base alla schematica esposizione dei fatti. Tale intenzione delle parti, poi, nella specie, si rivelava esclusiva determinante della loro complessa attività anche attraverso una serie di altre circostanze di fatto. La stessa previa costituzione della società tra quelli, cui sarebbe spettato per successione *mortis causa* il patrimonio di N.M. evitava, d'altra parte, l'applicazione della norma, di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90.

sia, e la disciplina potrà essere quella prevista dagli articoli da 1414 a 1417 del Codice civile. L'Amministrazione finanziaria come terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla simulazione potrà farla valere (5) in confronto delle parti.

4. Di interesse indubbiamente maggiore si presenta, però, l'altra ipotesi: quella, cioè, di una situazione reale, voluta dalle parti, con l'intento, tuttavia, di evitare l'applicazione di ogni o di un maggior onere tributario.

Se e di quali mezzi può giovare l'Amministrazione finanziaria di fronte ad una attività negoziale del genere

5. La presenza di questa intenzione delle parti, che costituisce uno scopo ulteriore rispetto alla causa del negozio prescelto — od a quella dei più negozi adottati — richiama la figura dell'attività negoziale indiretta.

Tale categoria, sulla cui utilità dommatica si è molto discusso, non appare dotata di una propria autonomia, nel senso che il motivo, che va oltre la causa del negozio — o le cause dei più negozi — attraverso i cui effetti tipici, per necessaria conseguenza, si raggiunge lo scopo ulteriore (6), che le parti si proponevano, non è preso in considerazione per sé nel nostro ordinamento giuridico, ma solo in quanto esso si presenti suscettibile di una particolare qualificazione, in relazione alla quale soltanto l'ordinamento prevede determinati effetti.

Dire, quindi, che si è in presenza di un'attività negoziale indiretta significa dire tutto e dire niente, nel senso che ciò non indica quali conseguenze possano riconnettersi ad una tale conclusione, se non attraverso un'ulteriore indagine, che conduca ad una qualificazione del motivo e, quindi, ad un'eventuale sistemazione di siffatta attività in una delle categorie prese in considerazione e disciplinate dalla legge (7).

(5) Nella causa relativa al caso riportato venne anche sollevata la questione dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, sostenendosi che, prima della morte di N.M., il credito di essa non poteva dirsi sorto. La questione suscettibile di più ampie considerazioni, che porterebbero lontano dall'argomento in esame, a parte il fatto che, nella specie, si sarebbe potuto trattare di simulazione relativa, con l'esistenza di una donazione, sottoposta ad un onere tributario pari a quello della successione *mortis* causa, ci offre, intanto, lo spunto per chiarire che all'espressione usata nell'art. 1415 Codice civile, comma 2°, deve attribuirsi un significato diverso e più ampio che all'espressione « creditore ».

(6) Risultato che non deve dipendere, in modo immediato e diretto, da clausole e condizioni contrattuali, ma ha da essere piuttosto conseguenza, sia pure connessa al negozio, del quale, tuttavia, non dovrebbe costituire un effetto tipico.

(7) Va, qui subito, intanto, precisato che non sembra possibile — per quanto tale affermazione meriterebbe un più lungo discorso, che il carattere di queste note non consente, come non consente una esauriente giustificazione di altre affermazioni — che l'intenzione delle parti nel senso precisata possa condurre all'ipotesi prevista dall'articolo 1343 Codice civile: e ciò non solo quando viene adottato un negozio nominato, che in tal caso sembra inconcepibile l'esistenza di una causa illecita, ma anche quando viene adottato un negozio tipico, perchè, quella intenzione non potrebbe mai assurgere a causa del negozio stesso, ma costituirebbe pur sempre un motivo.

6. In tale ricerca va, innanzitutto, preso in esame il negozio in frode della legge, contemplato nell'art. 1344 Codice civile, non tanto per l'accostamento terminologico, quanto per un'identità del meccanismo usato, cui potrebbe corrispondere l'applicabilità del principio.

In effetti, con il negozio in frode della legge fiscale si tenta di eludere l'applicazione della norma tributaria, che prevede l'imposta od una maggior imposta, ottenendo un risultato giuridicamente analogo a quello preso in considerazione da siffatta norma, e, comunque, realizzando ugualmente lo interesse, che si intendeva perseguire. E, del pari, non si può dubitare che la norma tributaria, la quale collega ad un certo atto od ad una certa situazione il sorgere del rapporto tributario sia una norma imperativa, nel senso che essa non può essere derogata.

Va, però, considerato se l'espressione « norma imperativa » è stata usata nell'art. 1344 Codice civile con l'identico significato, con il quale è stata ora usata per qualificare imperativa la norma tributaria, di cui si è scritto, o, in altri termini, se sussiste, per ciò, una differenza tra il negozio in frode della legge, quale si è andato delineando nella più recente dottrina ed il negozio in frode della legge fiscale.

Orbene, del duplice significato che all'espressione « norma imperativa » può attribuirsi, quello formale per cui essa comprende solo quelle norme, che prescrivono un comportamento positivo, in contrapposto alle norme cosiddette proibitive, le quali vietano un determinato comportamento, e quello sostanziale, per cui essa comprende tutte le norme inderogabili, impongano queste o vietino un determinato comportamento, in contrapposto alle norme derogabili, l'art. 1344 Codice civile non può che riferirsi a quest'ultimo, con una accezione comprensiva sia delle norme anche in senso formale imperativo, sia di quelle in senso formale proibitive (8).

Può, dunque, ritenersi che sotto quest'aspetto — ne sembra possibile introdurre tra le norme imperative ulteriori distinzioni — il negozio in frode della legge fiscale sia inquadrabile nella particolare categoria del negozio in frode della legge.

È stato, peraltro, rilevato che nel negozio in frode della legge fiscale mancherebbe, fosse pure soltanto, l'elemento obiettivo del danno alla vita sociale, che la legge, con il disposto dell'art. 1344 Codice civile, si propone di impedire, e che, perciò, non si tratterebbe di frode alla legge in senso tecnico. Oggetto della elusione sarebbe l'interesse dello Stato alla percezione del tributo piuttosto che una norma posta a tutela di un interesse sociale: dunque, frode ai terzi e non frode alla legge.

L'osservazione è, senza dubbio, profonda, ma sembra possibile rilevare che pure nel negozio in

(8) Nè può ritenersi che il negozio in frode della legge va individuato in una certa relazione con una norma proibitiva e non con una norma imperativa in generale, perchè ciò, oltretutto, sarebbe in contrasto con le norme esaminate, dove si fa menzione di leggi imperative in generale, con un significato che, pure in considerazione dei precedenti legislativi, va inteso come comprensivo di tutte le norme inderogabili, comunque formalmente espresse e dovunque poste.

frode della legge fiscale è l'elusione di una norma, che si tenta, e che costituisce il motivo di quella determinata attività negoziale; che, poi, quella norma, ponendo un comando, tuteli l'interesse di un soggetto determinato non sembra escludere quel danno alla vita sociale, che si ritiene, invece, sussistere anche nella elusione di una norma imperativa di natura tributaria; come, d'altra parte, pure negli esempi comunemente addetti di negozi in frode della legge non è possibile escludere la sussistenza dell'interesse di un determinato soggetto, tutelato da quella norma imperativa, che si tenta di eludere. Diversa potrà essere la posizione, in cui, secondo i casi, questi due aspetti vengono in rilievo, il che potrebbe, però, solo contribuire a spiegare la distinzione, che si vorrebbe introdurre, ma non anche a giustificarla.

Nè all'inquadramento del negozio in frode della legge fiscale nella categoria del negozio in frode della legge, prevista e disciplinata dall'art. 1344 Codice civile, potrebbe essere di ostacolo la gravità della sanzione di nullità — che potrebbe colpire l'intero negozio — una volta riscontrato anche in siffatti negozi quel danno sociale, cui si è accennato, accanto al danno della mancata percezione del tributo, accanto, cioè, a quel danno del terzo, che sussiste anche se meno evidente, negli altri negozi in frode della legge (9).

D'altra parte, se si escludesse l'applicabilità dell'art. 1344 Codice civile (10) in molti casi non si vedrebbe la possibilità di percepire il tributo altrimenti (11).

(9) E nemmeno sembra lecito invocare l'autonomia privata, se di essa si fa uso maliziosamente. Del resto, la volontà privata, in tanto è abilitata alla produzione di determinati effetti, in quanto essa sia socialmente utile, in quanto, cioè, tenda alla realizzazione di un interesse, che l'ordinamento consideri meritevole di tutela; ove, quindi, le parti si determinino ad un negozio, o ad un certo negozio, per eludere una norma tributaria, è facilmente spiegabile la stessa sanzione della nullità, prima che per la presenza del danno sociale, per l'assenza di un fine, che sia socialmente utile, in vista dell'interesse, che le parti intendono realizzare, e dell'intento perseguito. Altra e diversa è la difficoltà di provare nei casi concreti la presenza di un motivo fraudolento, nel senso accennato, ma è ovvio che ciò non può influire sulla questione di principio.

(10) Degli effetti di alcune norme tributarie, e, tra queste, in primo piano, quella dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si dirà più oltre. Qui è sufficiente anticipare che esse non sembrano in alcun modo inficiare la validità della osservazione sopra riportata.

(11) Diversa è la sfera di applicabilità dell'art. 1345 Codice civile — del quale pure andrebbe esaminata la rilevanza ai fini tributari in uno studio completo sull'argomento — in relazione al peculiare fondamento della norma, la cui stessa distinta formulazione postula una autonomia rispetto a quella dell'art. 1344 Codice civile, atteso che il motivo fraudolento va considerato illecito, sia pure in un senso particolare. Intanto, la illiceità del motivo fraudolento è caratterizzato da una certa relazione con una norma imperativa, mentre la illiceità, di cui all'art. 1345 Codice civile può consistere nella contrarietà ad una norma imperativa non solo, ma anche all'ordine pubblico ed al buon costume. Questo, però, naturalmente, è un aspetto meramente formale, di rilevanza marginale, in quanto servirebbe a dimostrare solo che l'ipotesi prevista dall'art. 1345 Codice civile è più ampia di quella prevista dall'art. 1344 Codice civile. Già le altre differenze, cui ora si accennerà, appaiono di maggior rilievo e consistono nella non necessaria comunanza alle parti del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344

7. Nè sembra che il venire in primo piano del danno di un determinato soggetto possa, peraltro, facilitare, con le relative conseguenze, un accostamento alla attività in frode dei creditori, la cui distinzione dalla frode alla legge è stata vista appunto nella presenza in essa di un danno in senso proprio.

Ed, invero, l'attività in frode dei creditori, che può considerarsi una particolare applicazione del negozio indiretto, presa in considerazione dall'ordinamento precipuamente a tutela di interessi di determinati soggetti, non di un proprio interesse, costituisce pur sempre un sottrarsi ad una norma, ma non ad una norma imperativa, nel che è l'essenza della frode alla legge.

E già per queste considerazioni potrebbe essere ostacolato l'accostamento prospettato, in quanto si è ritenuto che la norma tributaria sia una norma imperativa e costituisca anzi tra le cosiddette norme materiali un prototipo.

Senonchè un rilievo sembra ancor più decisivo e, cioè, che pur non essendo richiesta dall'art. 2901 Codice civile, anche se a determinate condizioni, la priorità del credito, per l'applicabilità dell'azione revocatoria resta, comunque, sempre essenziale il pregiudizio al soddisfacimento del credito.

Nei casi, che qui si considerano, invece, non si tende a pregiudicare il soddisfacimento del credito ma ad impedire l'applicazione della norma tributaria, che ad un certo presupposto collega il sorgere del rapporto di imposta, ad impedire, cioè, il sorgere stesso del credito, e non è possibile, quindi, applicare i rimedi previsti per la frode ai creditori, perchè si è al di fuori di tale figura. Questa ricorrerà e i relativi rimedi si applicheranno se la obbligazione tributaria sia già sorta, o, anche prima che essa sorga, per la particolare ipotesi prevista nell'art. 2901 Codice civile, sempre che vi sia una attività preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito ed in presenza di tutte le altre condizioni richieste: in tal caso, l'ente creditore potrà avvalersi dell'azione revocatoria, come qualsiasi altro soggetto di diritto, non sembrando che la natura pubblicistica di esso consenta una posizione, comunque, diversa da quella degli altri creditori.

Per questa ipotesi, forse, sarebbe preferibile, anche al fine di una diversificazione terminologica,

Codice civile, comunanza che è requisito essenziale per la rilevanza del motivo illecito previsto nell'art. 1345 Codice civile, e nel carattere di « esclusivo determinante » che il motivo illecito, di cui all'art. 1345 Codice civile, deve avere per essere rilevante, carattere, invece, che non risulta richiesto per la rilevanza del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344 Codice civile, pure questi aspetti ora considerati, che possono anche valere a giustificare la sussistenza di due distinte norme, non costituiscono la essenza della diversità. La verità è che si tratta di due diversi fenomeni: in ambedue sussiste di comune la rilevanza eccezionale di un motivo, rimasto, nel senso in cui lo resta ogni motivo, fuori del negozio concreto, ma niente altro. Può estendersi questo carattere comune alla presenza di un motivo particolarmente qualificato dalla illiceità; ma, già dicendo questo, bisogna distinguere, come si accennava, tra la illiceità presa in considerazione dall'art. 1345 Codice civile che consiste in una « contrarietà alla norma imperativa, all'ordine pubblico, od al buon costume », e la illiceità del motivo fraudolento, che consiste in una relazione particolare con la norma imperativa, che non è propriamente di contrarietà.

conservare la espressione di «frode al fisco», da distinguersi, comunque, sostanzialmente dalla frode alla legge fiscale, di cui solo si tratterà ancora.

8. In campo tributario l'applicazione dei principi, cui si è accennato, sarà contenuta in determinati limiti dalla esistenza di una serie di particolari norme, che, in vista appunto della frequenza, con cui si usa tentare la cosiddetta frode alla legge fiscale, per certi casi, nei quali, alla stregua della esperienza, più probabile appare un siffatto intento delle parti, dettano delle disposizioni in forza delle quali possono aversi particolari effetti, come, ad esempio, la sottoposizione di quegli atti al trattamento tributario proprio di altri atti.

Non si ritiene, tuttavia, convincente la tesi, secondo la quale l'applicazione in campo tributario dei principi sin qui considerati sia inipotizzabile in relazione alla disposizione dell'art. 8 della legge fondamentale sulla imposta di registro.

In proposito, se anche può sostenersi che l'articolo 8, anzi richiamato, oltre a dettare in campo tributario una norma di ermeneutica, che è già fondamentale nella interpretazione, a tutti gli effetti, dei negozi giuridici, attribuisca all'Amministrazione finanziaria particolari poteri per l'accertamento, sembra debba pur sempre ammettersi la esistenza di limiti, oltre i quali all'ufficio finanziario non è consentito di andare. Questi limiti sono normalmente rappresentati dallo stesso atto e non si ritiene che dall'atto sia di norma possibile prescindere per andare alla ricerca della reale volontà delle parti o, addirittura, dei motivi, che le parti hanno guidato al negozio od alla scelta di un determinato negozio. Ma, come si è accennato, perchè possa ipotizzarsi l'applicazione dell'art. 1344 Codice civile è necessario, per ipotesi, che il motivo fraudolento non risulti dall'atto, almeno nel senso cioè che sia penetrato nell'atto esteriorizzandosi in qualche modo. Così come la simulazione, sia essa assoluta o relativa, non può, almeno di massima, desumersi dall'atto simulato ma soltanto dalla contraddizione con altro atto, in ipotesi, nascosto, o, comunque, da elementi estranei all'atto.

Di guisa che, in principio, non potrà l'Ufficio finanche nel campo stesso dell'imposta di registro, invocando il motivo fraudolento o la simulazione, applicare, ad esempio, in considerazione del solo effetto economico del negozio posto in essere dalle parti, la tariffa propria di un diverso negozio, caratterizzato dallo stesso risultato in senso economico, perchè dall'atto presentato alla registrazione non si potrebbe prescindere, anche se dovesse ritenersi che l'imposta di registro tende a colpire il fatto economico, che attraverso il negozio si realizza e che attraverso il negozio viene colpito (12).

(12) L'esistenza di numerose voci nella tariffa allegata alla legge fondamentale sull'imposta di registro, corrispondentemente ai diversi effetti giuridici, in confronto al numero, relativamente scarso dei fenomeni economici, cui essa si riferisce, sicchè ad uno stesso fatto economico corrispondono, in relazione ai distinti effetti giuridici, differenti imposizioni, sembra argomento di rilevante importanza a sostegno di quanto si è osservato.

Nè, infine, è convincente la tesi che l'intento fraudolento delle parti, nel senso indicato, sia irrilevante, perchè le parti per realizzare quell'intento non avrebbero pienamente soddisfatto il proprio interesse. Ed, infatti, la frode alla legge fiscale nelle articolazioni, cui si è accennato, deve consentire, in ogni caso, per ipotesi, il soddisfacimento pieno dell'interesse, che le parti si proponevano di realizzare, sia pure in modo indiretto, attraverso un risultato solo giuridicamente analogo (13).

9. La cosiddetta frode della legge fiscale, che va distinta da un diverso fenomeno, al quale potrebbe essere riservato il nome di «frode al fisco», comprende, dunque, due categorie, giuridicamente differenti in modo profondo (14).

Per sottrarsi, in tutto o in parte, all'onere tributario afferente ad un determinato atto o ad una determinata situazione, infatti, le parti possono far ricorso alla simulazione, assoluta o relativa, nascondendo una violazione alla norma, od anche ad un negozio realmente voluto, ma illecito, nel senso precedentemente chiarito.

E, come, nel caso di simulazione, deve ammettersi, in principio, l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad agire per ottenere la relativa declaratoria, quando non ricorrano gli estremi per l'applicazione, dei particolari poteri riconosciuti alla stessa Amministrazione finanziaria dalle leggi tributarie, così non si ritiene possibile negare che al negozio realmente voluto dalle parti, caratterizzato, però, dalla esistenza di un motivo fraudolento in relazione ad una norma tributaria, che stabilisca una imposizione sia applicabile la disciplina stabilita dall'art. 1344 Codice civile. Con la conseguenza che anche in questa ipotesi l'interesse dell'Amministrazione finanziaria può realizzarsi, pur se non in vista di esso la norma è stata posta, di guisa che la realizzazione di quell'interesse, che, altrimenti, potrebbe restare privo di ogni tutela, si appalesi come un effetto riflesso della norma, ma non per questo meno importante.

BENEDETTO BACCARI

Avvocato dello Stato

(13) È evidente, del resto, che se le parti soddisfino un diverso interesse, non può ritenersi che si è in presenza di un negozio in frode della legge fiscale. In tal senso la preoccupazione da taluno avanzata circa un pericolo di completa invadenza dell'autonomia privata si rivela inconsistente.

(14) Che frode e simulazione siano categorie giuridiche, tra le quali va assolutamente evitata ogni confusione, non sembra possa contestarsi. Ciò che si è osservato precedentemente ed il carattere di queste note esimono dall'insistere sulla distinzione e sui criteri, che a tale distinzione conducono. Ciò nonostante, la espressione «frode della legge fiscale», nel senso lato e non proprio tecnico, che suole attribuirsi ad essa, è stata usata come comprensiva dei due distinti fenomeni giuridici, e, con la precisazione ora indicata, può anche continuare ad essere usata in tal modo. E, per vero, essa non si appalesa del tutto ingiustificata, in quanto serve ad indicare efficacemente l'intenzione delle parti di sottrarsi all'onere tributario ed al maggior onere tributario, pure ugualmente realizzando il proprio interesse, intenzione sempre identica, che esse perseguono e possono perseguire in modo tanto diverso.

Per la redazione di queste note sono stati particolarmente tenuti presenti:

- SANTORO-PASSARELLI: *Dottrine generali del diritto civile.*
BETTI: *Teoria generale del negozio giuridico.*
CARIOTA-FERRARA: *Il negozio giuridico nel diritto civile italiano.*
GIANNINI A. D.: *Elementi di diritto finanziario.*
GIANNINI A. D.: *Istituzioni di diritto tributario.*
MESSINEO: *Dottrina generale del contratto.*
CARRARO: *Il negozio in frode della legge.*
ROTONDI: *Gli atti in frode della legge.*
FERRARA: *Della simulazione dei negozi giuridici.*
FERRARA: *Teoria del negozio illecito.*
RUBINO: *Il negozio giuridico indiretto.*
FERRARA: *Costituzione di persona giuridica in frode della legge, in « Scritti giuridici vari », vol. I, p. 415.*
ASCARELLI: *Sulla simulazione di modificazione statutaria, in « Riv. trim. di dir. e proc. civ. », 1950, p. 829.*
SANTORO-PASSARELLI: *Interposizione di persona, negozio indiretto e successione della prole adulterina, in « Foro It. », 1931, I, p. 176.*
DE MARTINO: *Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, in « Giur. Compl. Cass. Civ. », 1946, II, p. 1-705.*
CARRARO: *Essenza del negozio in frode della legge, in « Dir. e Giur. » 1946, p. 97.*
OPPO: *Recensione a « il negozio in frode della legge » di Carraro in « Riv. di dir. comm. 1944, I, p. 177.*
CARRARO: *Valore attuale della massima « fraus omnia corrumpit », in « Riv. trim. di dir. e proc. civ. », 1949, p. 782.*
CALVOSA: *La frode alla legge nei negozi giuridici, in « Dir. e Giur. », 1949, p. 321.*
CESSARI: *La struttura della « fraus legi », in « Riv. trim. di dir. proc. civ. », 1953, p. 1071.*
CARRARO: *Mandato e simulazione in danno del fisco, in « Giur. Compl. Cass. Civ. », 1948, II, p. 49.*
COSATTINI: *La revoca degli atti fraudolenti.*
MINOLI: *Il fondamento dell'azione revocatoria, in « Riv. di dir. proc. », 1953, I, p. 105.*
VANONI: *Natura ed interpretazione delle leggi tributarie*
D'ANGELILLO: *Le frodi fiscali.*
UKMAR: *La legge del registro.*
BERLIRE: *Le leggi di registro.*

LUIGI MONTESANO: **I provvedimenti d'urgenza nel processo civile.** Napoli, Jovine, 1955, pp. 158.

L'accurato lavoro del Montesano giunge estremamente opportuno, non risultando ancora ben delimitato nè validamente impostato, l'ambito di applicazione degli articoli 700 e 702 Codice procedura civile.

L'Autore inquadra i provvedimenti di urgenza tra le misure cautelari, e li considera come l'unico mezzo idoneo ad anticipare, in via provvisoria, gli effetti della tutela giurisdizionale desiderata dall'istante, ogni qualvolta tali effetti — a causa delle more del giudizio di merito — risulterebbero in definitiva concretamente frustrati. Così la funzione del provvedimento di urgenza si identifica nella provvisoria risoluzione di un conflitto d'interessi, che attraverso la prevalenza dell'interesse esposto al pericolo di essere irreparabilmente leso, assicura all'eventuale definitivo riconoscimento del diritto, la possibilità di trovare piena attuazione. Con le accennate caratteristiche i provvedimenti in esame nettamente si distinguono dalle misure dirette a conservare un bene o garantire un credito (come i sequestri, e i provvedimenti su denuncia di nuova opera o di danno temuto); e si rivelano concretamente efficienti specie nelle violazioni degli obblighi di fare o di non fare, esclusi, naturalmente, gli obblighi di fare infungibili.

Il saggio, che si apre con cenni informativi sulle analoghe misure rintracciabili nel diritto anglo-americano, ed in quello tedesco ed austriaco, dedica il capitolo centrale alla diligentissima analisi del testo dell'art. 700 Codice procedura civile ed attraverso l'accurata interpretazione delle singole espressioni della norma, individua i rapporti, le affinità e le differenze tra i provvedimenti d'urgenza e le altre misure cautelari; considera le categorie di diritti tutelabili; esamina tra i vari tipi di sentenze, quelle suscettibili di essere precedute dai provvedimenti medesimi; stabilisce la portata della locuzione « pregiudizio imminente ed irreparabile ».

Particolarmente curato è il terzo capitolo, che si occupa del procedimento di urgenza. In proposito meritano la massima attenzione le considerazioni svolte circa la durata dei provvedimenti di urgenza; che operando sul complesso di una situazione di fatto in evoluzione, devono potersi adeguare — attraverso una serie indeterminata di valutazioni — alle mutevoli concrete circostanze di pericolo per il diritto dell'istante; pericolo che potrà essere maggiore o minore con lo scorrere del tempo ed il mutare degli eventi, e che talvolta potrà pure risultare in tutto o in parte scomparso.

L'Autore ci trova del tutto consenzienti nei rilievi relativi all'inammissibilità dei provvedimenti di

urgenza nei riguardi della Pubblica Amministrazione; e ciò tanto nel caso in cui il richiedente miri a paralizzare gli effetti di un atto amministrativo, come nel caso in cui — attraverso il provvedimento d'urgenza — sostanzialmente si giunga ad imporre un determinato comportamento all'Amministrazione. Tale inammissibilità trova naturalmente fondamento nel disposto dell'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, e nella riconosciuta efficacia non solo costitutiva, ma anche dispositiva dei provvedimenti d'urgenza. Va aggiunto che in proposito ed al fine di superare almeno in parte l'eccezione inammissibilità, non sarebbe affatto possibile distinguere tra attività pubblica ed attività di gestione della Pubblica Amministrazione, poichè anche nel caso in cui questa operi *iure privatorum*, permane l'impotenza del giudice a condannare l'Amministrazione ad un fare specifico, dato che un adempimento di tal genere presupporrebbe sempre un atto deliberativo dell'Amministrazione, e cioè un atto amministrativo al quale essa non può invece mai essere costretta dal giudice.

G. d. G.

Boletim do Ministério da Justiça, n. 52, janeiro 1956, Lisboa, p. 708.

A cura del Ministero della Giustizia portoghese viene edita la pubblicazione mensile di cui recensiamo il numero di gennaio di quest'anno.

In questo numero sono contenuti studi dottrinari, relazioni su progetti di legge portoghese e di diritto internazionale, una vasta rassegna di giurisprudenza e di bibliografia giuridiche, e la pubblicazione di alcuni pareri resi dalla Procura generale della Repubblica su richiesta delle Amministrazioni dello Stato portoghese.

Particolare importanza assume un pregevole studio di Adriano Paes da Silva Vaz Serra sulle obbligazioni pecuniarie (pp. 5-336). L'A., dopo aver dato la definizione di obbligazione pecuniaria, intesa quale obbligazione generica avente per oggetto il denaro, si sofferma sul diverso significato che questo ultimo termine può assumere e sul concetto di « valore della moneta » (valore nominale, valore intrinseco, valore *de troca* interno ed esterno cioè potere di acquisto e valore corrente o commerciale).

Premessi taluni cenni di diritto comparato (legislazioni portoghese, francese, tedesca, svizzera, brasiliana, greca, italiana) l'A. tratta il problema della svalutazione monetaria in relazione al principio nominalistico consacrato nell'art. 727 del Codice civile portoghese.

Le altre parti della trattazione concernono problemi di alto interesse economico-finanziario esaminati dal punto di vista della loro rilevanza giuridica (validità delle stipulazioni in moneta specifica; alterazioni interne ed esterne del sistema monetario; operazioni di garanzia; contratto di acquisto di moneta estera; diritto di pagare e diritto di esigere il pagamento in moneta nazionale; compensazioni fra crediti espressi in sistemi monetari differenti; rischio valutario nell'ipotesi di obbligazione di restituire; operazioni con mezzi di pagamento stranieri; ecc.).

L'esposizione, particolarmente informata, e arricchita da un'ampia indicazione bibliografica e legislativa consente di cogliere a pieno i vari aspetti delle singole questioni trattate. Vanno, poi, segnalati i pareri emessi dalla Procura della Repubblica che attende, fra l'altro, ai compiti di rappresentanza e di difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato portoghese.

Presso la Procura generale della Repubblica è costituito il Consiglio consultivo per lo svolgimento dell'attività di consultazione a favore delle stesse amministrazioni;

I pareri pubblicati concernono la questione dell'ammissione di concorsi nell'Amministrazione d'oltremare dei candidati di sesso femminile; questioni in materia di promozioni dei funzionari; un caso di espropriazione per pubblica utilità e la questione della utilizzazione dei proventi del lavoro carcerario da parte dei reclusi.

I singoli elaborati, in cui è frequente il richiamo alla dottrina pubblicistica italiana, danno occasione di acquisire, per il modo esauriente con cui sono stilati, un'ampia informazione sugli istituti giuridici considerati.

A. T.

L'Avvocatura regia del Granducato di Toscana

Com'è noto, l'Avvocatura dello Stato (che fino al 1930 si chiamò R. Avvocatura Erariale) fu fondata da Giuseppe Mantellini, ultimo avvocato regio del Granducato di Toscana, sul modello appunto dell'Avvocatura regia di Toscana (v. *Relazione sulla R. Avvocatura Erariale per gli anni 1926-29*, pp. 3-4). Può essere perciò interessante conoscere l'origine, la formazione ed i compiti di quell'Ufficio legale da cui, in certo modo, nacque il nostro.

Salito al trono di Toscana nell'anno 1765, il granduca Leopoldo I di Lorena iniziò una lunga serie di grandiose riforme: liberò le terre dai vincoli del feudalesimo, del fedecomesso, della manomorta; riformò l'ordinamento amministrativo e quello giudiziario e il diritto ecclesiastico. Ciò a prescindere dalle bonifiche dei terreni paludosi e dall'apertura d'importanti strade di comunicazione, fra cui quella Pistoia-Modena, oggi via statale dell'Abetone e del Brennero.

Fra le innovazioni del grande sovrano riformatore nel campo amministrativo e giudiziario, non può considerarsi ultima l'istituzione, sancita con motuproprio 27 maggio 1777, della carica di avvocato regio. È qui da ricordare che gli uffici pubblici del Granducato, dato il titolo di altezza imperiale e reale che spettava ai granduchi della dinastia

Asburgo-Lorena, in quanto arciduchi di Austria, principi imperiali d'Austria e principi reali d'Ungheria, si chiamavano regii, nonostante che non facessero parte di un Regno, ma di un Granducato.

In base al detto motuproprio l'avvocato regio aveva l'incarico di « difendere e sostenere davanti i giudici e tribunali competenti tutte le cause meramente civili della R. Depositoria generale, dell'Ufficio del Fisco, dello Scrittoio delle Reali Possessioni, delle Fabbriche e Giardini, della Posta, del Monte Comune, del Mote di Pietà, delle Decime granducali, della Tassa di macine, del Lotto, e di tutti gli Uffizii compresi nell'Amministrazione generale » (art. 2). Doveva inoltre soprintendere agli Archivi di Stato, come più oltre si dirà.

L'avvocato regio « ogni qual volta dovrà comparire davanti ai Giudici o Tribunali dovrà godere della distinzione del posto e sedia sopra ogni altro difensore o interessato in causa » (art. 6).

Il primo avvocato regio (da cui dipendevano sostituti avvocati e procuratori) fu Giuliano Tosi; ma essendo egli nell'anno successivo stato nominato auditore alla Consulta, fu sostituito da Giuseppe Vernaccini. Anche questi resse la carica per poco tempo, essendo nel 1778 passato auditore alla Ruota di Firenze. Gli successe Giovan Battista Cellesi, che tenne l'alto seggio fino al 1792; poi vennero Bernardo Lessi (1792-1805), Tommaso Magnani (1806-08); Francesco Cempini (1815-25) (*), Capitolino Mutti (1825-51), e infine Giuseppe Mantellini.

È da notare che fin dal 1818 era stata affidata all'avvocato regio la direzione dell'Archivio Mediceo e di quello dei Dipartimenti delle Regie Rendite nonché la custodia dei trattati e convenzioni internazionali e degli « istrumenti e atti solenni interessanti la Famiglia Reale e il Governo ». Nel 1852 ebbe anche la direzione e custodia degli atti « sparsi negli archivi dei Ministeri », nonché l'Archivio detto delle Riformazioni, al quale era unito l'Archivio dei Confini giurisdizionali. Nell'Almanacco ufficiale del Granducato si legge che l'avvocato regio trattava gli « affari interessanti gli eminenti diritti della Corona sopra i rispettivi territori del Granducato. Le materie interessanti lo stato civile delle persone, perciò che concerne le naturalizzazioni, adozioni, legittimazioni, interdizioni, e tutti i negozi relativi a trattati ed interessi dello Stato con gli Esteri, ed alle confinazioni con gli Stati limitrofi » e finalmente trattava « tutti i negozi relativi agli interessi della Corona per le Regie rendite, e per il Patrimonio privato, e tutti gli affari di Nobiltà e di Cittadinanza ».

Da questi cenni riassuntivi è facile rendersi conto del grande prestigio che godeva in Toscana l'Avvocatura regia. E questo prestigio, unito a quello personale dell'avv. Giuseppe Mantellini (che fu anche deputato di Firenze al primo Parlamento dell'Italia unita) fu probabilmente il motivo principale per cui il Governo nazionale, il quale, com'è noto, ebbe sede in Firenze dal 1865 al 1871, dette incarico proprio al Mantellini di formare l'Avvocatura erariale.

LUIGI PACINOTTI

(*) Occorre aver presente che, dal 1808 al 1815, al Toscana fu annessa all'Impero napoleonico.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE - Giudizi di legittimità costituzionale - Intervento del Presidente del Consiglio - Leggi anteriori alla Costituzione - Competenza - Art. 113 della legge di P. S. - Illegittimità costituzionale. (Corte Costituzionale, Sent. n. 1 del 5-14 giugno 1956 - Pres. de Nicola; Rel. Azzariti).

In qualsiasi giudizio di legittimità costituzionale relativo a leggi dello Stato è ammesso l'intervento in causa del Presidente del Consiglio.

La Corte Costituzionale ha competenza esclusiva a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati sia anteriormente sia posteriormente alla Costituzione.

L'art. 113 della legge di P. S. è viziato di illegittimità costituzionale nei comuni 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7°.

Trascriviamo il testo integrale della motivazione in diritto della sentenza:

CONSIDERATO IN DIRITTO

« Poichè, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con una sentenza.

« È superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la discussione orale per contestare l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche — quale che sia il contenuto della legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri — del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte Costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga omnes. Appunto per questo l'art. 23 della stessa legge impone la notificazione dell'ordinanza che promuove il giudizio così alle dette parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli articoli 20 e 25 regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche la rappresentanza e l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si distin-

gue nettamente dall'istituto dell'intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. Nè dall'uno nè dalle altre è lecito perciò dedurre qualsiasi elemento che possa valere per l'intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale e vano riesce qualsiasi sforzo dialettico in senso contrario.

« In ordine alla questione di competenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte Costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, come è stabilito nell'art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte Costituzionale in conformità dell'art. 136 della stessa Costituzione.

« L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisce solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori, non può essere accolto, sia perchè, dal lato testuale, tanto l'articolo 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perchè, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

« Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua di principi generali fermati nell'art. 15 delle disp. prel. al Codice civile. I due istituti dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perchè si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge.

« Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all'esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate.

« Se le disposizioni dell'art. 113 della legge di p. s. possano coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21

della Costituzione è questione che già ha formato oggetto di moltissime pronunce della Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi.

« Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell'art. 113 per incompatibilità con l'art. 21 della Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o programmatiche.

« Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse nè ricordare la giurisprudenza formata in proposito, perchè la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perchè subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione.

« Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell'art. 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p. s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni.

« Per escludere che contrasto vi sia, è stato da qualcuno asserito che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non è menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non è consentita da alcuna norma costituzionale.

« Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell'esercizio di esso.

« Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività dell'individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perchè possano coesistere nell'ordinata convivenza civile.

« È evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite attività le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati.

« Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorità di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli.

« Ma è innegabile che nessuna determinazione in tal senso vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'Autorità di pubblica sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta Autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero.

« È vero che questa ampiezza di poteri discrezionali è stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l'autorizzazione disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta.

« Ma, ciò nonostante, la indeterminata natura rimane e quindi così per l'autorità di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attività a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l'attività di polizia e l'uso dei poteri di questa.

« La Corte Costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di p. s., fatta eccezione per il comma 5^o, dove è disposto che "le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente", la quale ultima disposizione non è comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia.

« Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo la dichiarazione di illegittimità non implica che esse non possono essere sostituite da altre più adeguate le quali, senza lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero enunciato nell'art. 21 della Costituzione, ne regolino l'esercizio in modo da evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell'ultimo comma dello stesso art. 21, e in generale, per la prevenzione dei reati. È stato già osservato che la disciplina dell'esercizio di un diritto non è per sé stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p. s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto tempo indotto gli organi competenti e studiare una conveniente revisione della legge di p. s.; e parecchi disegni di legge (sono stati a questo scopo presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l'ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l'esame della competente Commissione senatoria. È quindi desiderabile che una materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione.

« La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 113 della legge di p. s. si ripercuote naturalmente sull'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, che è con esso strettamente collegato; mentre non può essere dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 663 del Codice penale e dell'art. 2 del menzionato decreto legislativo 1947, che lo ha modificato, perchè le sanzioni stabilite nel detto art. 663 C. p. si riferiscono non già esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 113 della legge di p. s., ma in generale alla inosservanza delle varie leggi che espressamente lo richiamano.

« È peraltro chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 C. p., in quanto son riferibili al precetto dell'art. 113 della legge di p. s., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni del medesimo articolo, anche agli effetti particolari indicati nell'ultimo comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

« Per questi motivi la Corte Costituzionale, pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:

1° Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione.

2° Dichiarò l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei comuni 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7° dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 — per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall'art. 663 Codice penale modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 — e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione ».

CASSAZIONE CIVILE - Ricorso principale non depositato - Controricorso - Ammissibilità - Iscrizione della causa nel registro generale - Irrilevanza - Ricorso incidentale tardivo da parte di chi abbia già proposto ricorso in via principale - Inammissibilità.

LOCAZIONE - Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le riparazioni edilizie - Natura di rapporto locatizio - Proroga - Obblighi del proprietario durante il regime vincolistico. (Cass. III, n. 936 del 30 marzo 1955 - Pres. Mastropasqua, Est. Prestamburgo, P.M. Pettinari; - Bandini Eredi Valdes c. Genio Civile).

La parte, a cui sia stato notificato il ricorso principale, non depositato nei termini, può proporre controricorso, che deve essere notificato e depositato nei termini rispettivamente previsti dal 1° e 3° comma dell'art. 370 C. p. c. al fine di ottenere la declaratoria d'improcedibilità del ricorso principale.

La certificazione apposta dalla Cancelleria sull'originale controricorso, attestante l'avvenuto deposito, è la sola a far fede della data dell'eseguito deposito, mentre l'iscrizione della causa nel registro generale è soltanto un adempimento interno d'ufficio.

Il ricorso incidentale tardivo è dato soltanto alla parte, che non abbia proposto ricorso in via principale, ed a quella, che sia chiamata ad integrare il contraddittorio. Il ricorso proposto in via principale, se validamente e tempestivamente notificato e depositato, sostituisce quello, che a norma di legge avrebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso incidentale; ma, ove sia inficiato da vizio di nullità, inammissibilità o improcedibilità, preclude irrimediabilmente la via del ricorso incidentale tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione principale fuori termine.

Le requisizioni-assegnazioni a favore degli sfollati e dei senza tetto, siano state esse disposte dal cessato Commissariato degli alloggi o dai Comitati per le riparazioni edilizie, sono tramutate *ex lege* in rapporti locatizi soggetti al regime vincolistico.

Perdurando il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione gli articoli 1575, n. 2 e 1576 C.c., con esso incompatibili, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo e in istato da servire all'uso, cui è destinata.

La prima massima rappresenta giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione n. 3139 e 3490 del 1953, n. 2163 del 1954); la seconda è di ovvia esattezza e non ha bisogno di commento.

Sulla terza massima, con la quale è stata decisa una interessante e piuttosto complessa questione procedurale, sulla quale non constano precedenti in termini riteniamo opportuno riportare integralmente la motivazione:

« Invero, affinché la parte che è stata intimata di impugnazione principale possa, oltrechè difendersi da questa con controricorso, investire con ricorso incidentale, la medesima sentenza nei confronti di altro litis consorte, per dolersi contro costui di una statuizione che non forma oggetto ed è estranea al ricorso principale, è condizione essenziale che essa non avesse, a sua volta, proposto su tal punto impugnazione in via autonoma.

« Chè se, invece, si era avvalsa del rimedio principale, allora questo, se validamente e tempestivamente notificato e depositato, sostituisce, come è stato ripetutamente deciso, adottandosi un criterio formalmente meno rigoroso, quello che a norma di legge (art. 371 p.p., C.p.c.) avrebbe dovuto essere proposto nella forma di un ricorso incidentale, ma ove sia inficiato da vizio di nullità, inammissibilità o improcedibilità resta irrimediabilmente preclusa la via del ricorso incidentale tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione principale fuori termine. La parte accorgendosi in tempo del vizio della sua impugnazione principale, avrebbe potuto questa rinnovare, se in termine ancora utile, cioè entro i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ma non può farla rivivere, scaduto tal termine, con un ricorso incidentale, a meno che non si versi in ipotesi di necessità di integrazione del contraddittorio, per inscindibilità delle cause.

« Il sistema della legge si impronta al principio di concentrare in unico processo tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, ma non vuole consentire che si salvi con un'impugnazione inci-

dentale tardiva l'impugnazione nulla o inammissibile; il vizio di questa ha le sue conseguenze inevitabili anche sul ricorso incidentale.

« L'art. 334 C.p.c. dà l'impugnazione incidentale tardiva alla parte che aveva fatto acquiescenza alla sentenza, nel presupposto, appunto, che l'acquiescenza stessa aveva potuto essere determinata e subordinata alla mancanza di impugnazione principale della altra parte, non però alla parte che aveva già usato del suo potere dispositivo proponendo impugnazione principale. Si noti la particolarità della fattispecie, nella quale non c'è ricorso principale prevalente e altro successivo, essendo stati entrambi notificati lo stesso giorno.

« In altre parole, il ricorso incidentale tardivo è dato alla parte non impugnante e a quella che sia chiamata per integrare il contraddittorio.

« Se diversamente si opinasse, si avrebbe l'assurdo che il ricorso incidentale tardivo, che perde la sua efficacia ove l'impugnazione principale avversaria sia dichiarata inammissibile (art. 334, comma 2°), la manterrebbe se l'inammissibilità (come nel caso di specie) riguardasse il proprio ricorso principale.

« Non trova poi luogo la norma dell'art. 371, comma 2° C.p.c., che si applica alla parte chiamata ad integrationem del contraddittorio: tale diverrebbe nel caso di specie, se si ritenesse versarsi in ipotesi di causa inscindibile, l'Amministrazione, alla quale il ricorso principale Bandini non era stato notificato (del resto essa è, per effetto della riunione, già parte nell'unico processo) ».

Con le ultime due massime la Corte ha ribadito, ulteriormente precisandola, la precedente giurisprudenza, che può dirsi ormai consolidata. L'interesse, che indubbiamente suscitano le questioni decise, c'inducono a riportare integralmente la parte motiva della sentenza:

« Già con sentenza n. 1241 del 1951 era stato deciso che le requisizioni — assegnazioni a favore degli sfollati e dei senza tetto, pur dando luogo a rapporti con carattere contingente e transitorio, ove al beneficiario fosse stato imposto un corrispettivo erano in tutto e per tutto assimilabili alle locazioni.

Il principio è stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 58 del 1952, ribadito e meglio precisato dalle sezioni unite con sentenza n. 3584 del 1953, la quale ha statuito che la equiparazione e parificazione del trattamento di disciplina di proroga delle locazioni che la nuova legge fa alle assegnazioni disposte dai Comitati comunali per le riparazioni edilizie sta a significare che, scaduto il quinquennio di cui alle leggi n. 305 del 1945 e n. 261 del 1947, il godimento degli assegnatari permane e la relazione giuridica sorta per effetto dell'assegnazione tra proprietario e beneficiario segue la stessa sorte attribuita alle locazioni comuni: « il legislatore ha voluto unificare e regolare con disciplina uniforme, tutti i rapporti locativi, pur se traggono origine da diverse e svariate fonti ». In sostanza, alla luce dell'aggiunta specifica che la legge del 1952 ha fatto al testo del comma 3° dell'art. 1 del D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, aggiunta che il Guardasigilli nella relazione alla Camera disse « interpretativa della preesistente disciplina », la discriminazione tra assegnazione del cessato Commissariato degli alloggi e assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie è del tutto arbitraria:

le une e le altre sono tramutate ex lege in rapporti locativi.

« Ma, così rettificata la motivazione della sentenza denunciata, questa dev'essere tenuta ferma nel suo dispositivo, che è conforme a diritto.

« È, per vero, da ribadire il principio, già accolto da alcune Corti di merito e approvato da questa Corte Suprema con sentenza n. 654 del 1954, secondo il quale, sotto il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione gli articoli 1575, n. 2 e 1576 C.c., che sono ontologicamente incompatibili con la disciplina di blocco, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo e in istato da servire all'uso cui è destinata: il conduttore può continuare nel godimento dell'immobile così come esso si trova, o può, se lo preferisca, rinunciare alla proroga e risolvere il contratto, senza per altro poter vantare contro il locatore diritto a risarcimento di danni per tale risoluzione, o può, infine, avvalersi della facoltà di far ricorso alla procedura stabilita dall'art. 41 della legge n. 253 del 1950, per farsi autorizzare dal pretore ad eseguire le opere di conservazione che siano riconosciute necessarie, importanti ed improrogabili, entro il limite massimo di spesa che il pretore stesso fisserà e con diritto a rimborso nei confronti del locatore, con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Esclusa, come è jus receptum, l'applicabilità alle locazioni vincolate della norma dell'art. 1467 C.c. (in dottrina si è anche discusso se siano ad esse assoggettate le locazioni libere), è da ritenere fermamente che il legislatore della disciplina di proroga e di blocco, mentre ha imposto al locatore un non indifferente sacrificio economico, lo ha, al tempo stesso, esonerato dagli obblighi riguardanti la conservazione della cosa in buono stato d'uso.

« Risponde a principio di somma giustizia ed equità che la grave compressione del diritto di proprietà abbia una contropartita nella esenzione dall'obbligo di manutenzione, che imporrebbe al locatore spese oggi assai spesso notevoli e delle quali solo in minima parte avrebbe modo di rivalersi durante la permanenza dell'ormai lungo regime di vincolo ».

IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni fiscali previste dai DD. LL. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 - Attestazione del sindaco sull'entità del danneggiamento - Efficacia, - Poteri dell'Amministrazione finanziaria di accertare successivamente l'entità del danneggiamento - Esclusione dei benefici per la compra-vendita della parte di fondo non danneggiata - Accertamento dell'entità del danneggiamento rispetto al valore dell'intero immobile - Giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria - Giudizio di opposizione - Abbreviazione dei termini - Irrilevanza della fissazione del termine di comparizione non abbreviato. (Cass., Sez. I, sent. n. 1593/56 - Pres. Oggioni, Est. Laurora, P.M. Maccarone (conf.) - Raffi Giuliano c. Finanze).

L'esibizione da parte degli interessati dell'attestato del sindaco costituisce — al pari della dichiarazione che essi sono tenuti ad inserire nell'atto di trasferimento dell'immobile, sul loro intendimento di uniformarsi alle finalità dei provvedimenti legislativi — un onere inerente all'esercizio del diritto

di conseguire le agevolazioni tributarie: vale a dire la condizione preliminare perchè l'istanza possa essere presa in esame per dar luogo alla determinazione provvisoria del tributo.

L'attestazione del sindaco non vincola l'Amministrazione finanziaria e, quindi, non le impedisce di accertare, posteriormente, se sussistano in definitiva gli estremi per l'applicazione degli invocati benefici fiscali.

Essa non attesta solo un fatto, ma esprime, in ordine all'entità dei danni, un giudizio tecnico, che esula dalla previsione dell'art. 2700 C.c., per cui non le si può attribuire efficacia di prova legale, recando elementi presuntivi di cognizione soggetti alla eventuale rivalutazione dell'Amministrazione finanziaria e da tenersi presenti dal giudice per la formazione del suo convincimento.

Il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di ricorrere alle nozioni di comune esperienza non è denunciabile in Cassazione, rientrando l'esercizio stesso nella discrezionalità di lui.

I benefici tributari, concessi dalle leggi speciali intese ad agevolare la ricostruzione, spettano quando sia venduto l'intero immobile, distrutto o danneggiato, o, quanto meno, la quota distrutta o danneggiata e non già l'altra, che non ha subito menomazioni.

L'accertamento che il giudice di merito compie per determinare se il fondo compra-vendita sia stato danneggiato per più di un terzo del valore, non è questione di estimazione semplice, il valore del fondo essendo fuori di ogni contestazione e trattandosi di accertare soltanto la sussistenza di una circostanza (entità del danneggiamento, cui la legge attribuisce conseguenze giuridiche).

I termini per la comparizione non possono essere inferiori a quelli fissati dall'art. 163-bis C.p.c., che sono posti a tutela del diritto di difesa del convenuto. Di conseguenza nulla vieta che si eccedano i detti termini, salva la facoltà al convenuto medesimo di ottenere, alle condizioni e nelle forme, di cui al 3° comma del menzionato art. 163-bis, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo sull'altra indicata dall'attore. I suesposti principi valgono anche per l'appello e, inoltre, rispetto ai giudizi d'ingiunzione, nei quali è prevista l'abbreviazione a metà dei termini di comparizione, sia per l'opposizione al decreto ingiuntivo, sia per la successiva impugnazione.

Con questa sentenza, che conferma la precedente n. 2758 del 4 ottobre 1955, pronunciata sull'analogo ricorso di Raffi Raniero, la Corte ha deciso alcune importanti questioni in tema di benefici fiscali concessi dalle leggi speciali intese ad incrementare la ricostruzione edilizia.

Particolare segnalazione merita il principio, che esclude dai benefici la compra-vendita della sola parte dell'immobile non danneggiata.

Esattamente la Corte ha affermato che, se i benefici sono concessi per incrementare la ricostruzione, essi spettano solo quando sia alienato — e al fine della ricostruzione — o l'intero immobile o la sola parte distrutta o danneggiata.

Altro importante principio affermato è quello, secondo il quale l'entità della distruzione o del dan-

neggiamento, che, com'è noto, deve superare il terzo per dar diritto alle agevolazioni fiscali, va commisurata non alla superficie o al volume e, cioè, alla quantità del bene, ma al suo valore.

In relazione a tale principio, da noi sostenuto e dalla Corte accolto, andava, però, a nostro avviso, dichiarata improponibile su tale punto l'opposizione, involgendo esso una questione di valutazione.

La Corte, invece, ha dato ingresso all'azione, precisando, però, che il valore del fondo rimane fuori contestazione. Tale pronuncia, secondo noi, può essere accettata soltanto ove si precisi ulteriormente che restano fuori di ogni contestazione non solo il valore dell'intero edificio, ma anche i valori delle singole parti di esso, attribuiti dai competenti organi finanziari e convalidati dagli organi di giurisdizione speciale (Commissione distrettuale e provinciale).

Il principio più importante affermato, a nostro avviso, è quello, secondo il quale l'attestazione del sindaco, prevista originariamente e poi esclusa, come quella dell'Ufficio del Genio Civile o dello stesso ufficio finanziario rappresenta soltanto un onere per avere ingresso alla registrazione a tassa fissa, ma non preclude il riesame degli elementi presi originariamente a base del giudizio di valutazione, che nella attestazione è insito, da parte dei competenti organi finanziari. Questo giudizio è necessariamente provvisorio ed è soggetto a riesame non solo quando sia intervenuto un nuovo accertamento di valore, totale o parziale, ma anche in base ad una pura e semplice rivalutazione degli elementi posti a base di esso.

In questi sensi si era già pronunciata la Commissione centrale (VI, n. 20951 del 23 febbraio 1951, in « Riv. Leg. fisc. » 1951, p. 1039).

Con l'ultima massima la Corte ha riaffermato la validità della citazione e dell'appello, con cui sia fissato un termine a comparire superiore a quello fissato dalla legge, ordinaria o speciale. Per il combinato disposto degli artt. 163-bis u.p. e 164 C.p.c. il convenuto o l'appellato è in tal caso soltanto autorizzato a chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione.

Con tale decisione la Corte ha ritenuto assorbita l'altra eccezione, da noi dedotta, dell'inapplicabilità del principio sancito, in tema di procedimento monitorio, dall'art. 645 C.p.c. al giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, che è regolato in via autonoma dagli artt. 144 e segg. della legge di registro e dal T.U. n. 639 del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e che, comunque, deve considerarsi giudizio esecutivo e non di cognizione. (Cass. III, n. 54 del 12 gennaio 1953, in questa Rassegna, 1953, pag. 64).

G. GUGLIELMI

IMPOSTE E TASSE - Imposta fabbricati - Beni demaniali - Produttività - Reddito imponibile effettivo o presunto. (Cass., I Sez., Sentenza n. 1820/55 - Pres. Acampora, Est. Stella Richter, P.M. Martucci (diff.) - Finanze c. Consorzio del Porto di Genova).

L'applicabilità dell'imposta fabbricati rispetto ad un bene demaniale, è esclusa solo quando il bene sia per sua natura improduttivo, ovvero quando, pur essendo produttivo, sia espressamente dichiarato esente da legge speciale.

Per i beni demaniali il reddito imponibile va riferito all'utilità economica, paragonabile ai canoni di locazione, che può essere ritratta dai beni medesimi, vale a dire ai canoni delle concessioni-contratto in atto o in potenza.

La stazione marittima del porto di Genova è soggetta all'imposta sui fabbricati perchè le relative costruzioni, di natura demaniale, sono in parte date in concessione dal Consorzio del Porto, ad amministrazioni o privati, che corrispondono un canone annuo, ed in parte tenute in uso diretto dal Consorzio medesimo.

Il quesito sottoposto all'esame della Suprema Corte consisteva nello stabilire se i beni demaniali possano o meno essere assoggettati all'imposta sui fabbricati. La tesi sostenuta dalla Finanza, ed intesa alla soluzione affermativa, deriva dalla retta interpretazione di due disposizioni, rispettivamente racchiuse negli articoli 1 e 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136. In particolare l'art. 1 stabilisce: « I fabbricati ed ogni stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito, ad un'imposta. » E l'art. 2: « Saranno esenti dalla detta imposta: 1° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; 2° i cimiteri con le loro dipendenze; 3° i fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze.... ».

Il carattere generale della prima disposizione e la correlazione, che nella stessa è evidente, tra il bene e la capacità da parte di questo, di produrre un reddito, sta a dimostrare che è proprio la produttività l'elemento caratteristico ed essenziale che costituisce presupposto per l'assoggettabilità, di un determinato bene, all'imposta in questione. Il che riceve conferma dall'art. 2, il quale, più che introdurre eccezioni alla regola generale — come potrebbe a prima vista sembrare dal significato non troppo preciso della espressione usata (saranno esenti) — sta invece a rafforzare la regola stessa, perchè le cosiddette esenzioni, rappresentano invece altrettanti casi di impossibilità di assoggettamento all'imposta, rispetto a beni che, per loro intrinseca natura, sono del tutto improduttivi di reddito.

Ora la Suprema Corte ha appunto posto in rilievo che la legge, nel citato art. 2, parlando di esenzioni, usa un'espressione imprecisa e giuridicamente impropria, « in quanto la non assoggettabilità al tributo non dipende da una disposizione di carattere eccezionale, che sottragga quei beni all'imposizione, cui sarebbero per loro natura sottoposti, ma dipende invece dall'improduttività dei beni medesimi, cui consegue l'inapplicabilità del tributo, secondo le regole generali ».

L'esattezza della quale conclusione riceve ulteriore conferma dall'art. 5 del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, che ribadisce che « le esenzioni (anche in questo caso il termine è improprio) dalle imposte dirette, previste dalle norme in vigore, per i beni del demanio pubblico, non sono applicabili ai beni od alle parti dei medesimi che siano produttivi di reddito immobiliare, secondo le leggi concernenti le imposte fondiari ».

« Restano ferme, per tali beni, ancorchè produttivi, le esenzioni (in questo caso in senso tecnico) stabilite dalle leggi speciali ».

Dunque è espressamente prevista l'assoggettabilità all'imposta fabbricati dei beni demaniali, e tale assoggettabilità deve ritenersi esclusa solo quando, per sua specifica natura, il bene sia improduttivo, ovvero sussista espressa norma di favore, che introduca vera e propria esenzione dalla imposta.

Quanto all'accertamento in concreto della produttività, e cioè della idoneità a produrre reddito, è evidente che, anche rispetto ai beni demaniali, l'accertamento stesso non può non seguire la disciplina generale stabilita dalla legge n. 2136 del 1865 e che la imposta debba essere commisurata al reddito effettivo o presunto del bene (art. 6). Va solo rilevato che, non essendo i beni demaniali suscettibili di formare oggetto di negozi di diritto privato, per gli stessi il concetto di reddito effettivo va riferito all'utilità economica che è in correlazione e può paragonarsi ai canoni di locazione, e cioè all'utilità economica che deriva dalle concessioni-contratti. In quanto ai redditi presunti, poi, cioè ai redditi relativi ai beni in uso diretto, per i quali deve escludersi l'effettiva esistenza del reddito, riconoscendosi tuttavia una spesa risparmiata, l'imponibile deve ritenersi costituito, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 citato, dal reddito che si potrebbe ricavare, in via di concessione-contratto, « comparativamente » ad altri beni « posti in simili condizioni e circostanze ».

T. L. G.

IMPOSTE E TASSE - Legge 11 gennaio 1951, n. 25 art. 35 - Esonero dalle sopratasse e pene pecuniarie - Condizioni. (Cass., Sez. I, Sent. n. 1148/56 - Pres. Piacentini, Est. Passanisi, P.M. Tavolaro, conf. - Mora c. Finanze).

L'esonero disposto dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 è ricollegato ad una definitiva sistemazione tributaria del contribuente, non ad un atto di clemenza o di condono che il legislatore non intese accordare.

Conseguentemente, il pagamento del tributo in ogni caso ha carattere definitivo ed irrevocabile e non può essere eseguito sotto condizione e tanto meno quella di ripetere quanto si paga, perchè verrebbe meno il presupposto precisato e ben noto al contribuente e che costituisce lo scopo unico dello esonero.

A completamento di quanto già rilevato sull'argomento nel commentare la sentenza n. 3296/54 (Rassegna, 1954, p. 276 e segg.), riteniamo opportuno riprodurre la chiara e perspicua motivazione della sentenza sopra indicata, con la quale la Suprema Corte ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla Difesa dello Stato.

« La questione se il pagamento effettuato allo scopo di beneficiare dell'esonero delle penalità ai sensi dell'art. 35 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, precluda al contribuente la possibilità di ripetizione del tributo indebitamente pagato, è stata decisa in senso affermativo da questa Corte Suprema con la sentenza n. 3296 del 5 ottobre 1954, in materia di imposta sull'entrata Tale insegnamento va riaffermato nella specie, anche se trattasi di imposta erariale sugli spettacoli — tributo che è considerato come un'imposta indiretta sul

consumo — in quanto il ricordato art. 35 si riferisce genericamente all'adempimento delle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

« Il citato art. 35, nella parte che interessa dispone: « I contribuenti, che..., adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi... sono esonerati dal pagamento delle soprattasse e pene comminate per le infrazioni alle leggi stesse ».

« Tale disposizione è compresa nel titolo 5° inteso: Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie. Questa intitolazione, i lavori preparatori e il contenuto di norme riguardanti altre specie di imposte, consente di risalire al sistema voluto dal legislatore e convincono l'interprete che la norma in esame pone, senza eccezione di sorta, il divieto assoluto di ogni ulteriore contestazione, inibendo ogni discussione od impugnativa in ordine alla esistenza ed all'ammontare del tributo stesso e conseguentemente anche ogni richiesta diretta ad ottenere la restituzione di quanto si è pagato sotto il profilo della mancanza di causa. La ricorrente crede di poter validamente contrastare il preciso testo delle varie relazioni alla citata legge, affermando che nella discussione innanzi alla Camera ed al Senato, i vari oratori abbiano parlato di amnistia fiscale. In proposito basta ricordare che le qualifiche date dai vari oratori in sede di discussioni parlamentari non possono sminuire il valore decisivo delle relazioni scritte, in perfetta armonia con il contenuto oggettivo della norma ed in « connessione con il sistema nuovo, che senza alcun dubbio ha voluto attuare la legge sulla perequazione tributaria », nota anche come legge Vanoni; « sistema nel quale si inquadrano le norme, del titolo 5°, intese unicamente a sistemare e definire non solo ogni contestazione già sorta, ma che poteva sorgere in ordine ai fatti commessi fino al 31 dicembre 1949 », Presupposto dell'esonero disposto dall'art. 35 è « l'eliminazione di ogni contestazione. Il pagamento del tributo ha carattere definitivo ed irrevocabile e non può essere eseguito sotto condizione; e tanto meno quella di ripetere quanto si paga, perchè verrebbe meno il presupposto precisato e ben noto al contribuente che costituisce lo scopo unico dell'esonero ». Il contribuente consegue il beneficio di pagare soltanto il tributo, il cui ammontare, è, come nella specie (L. 145.000), inferiore alla pena pecuniaria (L. 2.856.560), mentre lo Stato rinuncia al pagamento di questa, pur di conseguire immediatamente sia il pagamento del tributo sia lo scopo di eliminare una contestazione già sorta o che può sorgere. Scopo tenuto oggi in gran conto, dato il rilevantissimo numero di ricorsi amministrativi pendenti avanti alle varie commissioni ed alla Commissione centrale, la cui sollecita decisione di preminente interesse per lo Stato, sarebbe ritardata, facendo conseguire all'erario, con notevole ritardo, i tributi.

« Si tratta, in sostanza, di una « transazione legale della controversia tributaria già sorta o che può sorgere », che l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata a fare quando la legge la dispone, non essendole consentito di solito di rinunciare a tutto ciò che le è dovuto.

« Ne deriva che il pagamento, per poter conseguire lo scopo stabilito (e cioè la transazione legale della

controversia tributaria sul debito d'imposta), deve essere un atto spontaneo del contribuente, compiuto transactionis causa e non sottoposto a riserve o condizioni incompatibili con l'anzidetto scopo stabilito dal legislatore.

« Conseguendo da quanto si è esposto l'evidente improponibilità della domanda intesa ad ottenere la restituzione del tributo pagato ».

LOCAZIONE - Blocco legale dei canoni - Aumenti - Domanda - Decorrenza. (Cass., Sez. III, 8 luglio 1955, n. 2146 - Pres. Mancini, Est. Prestamburgo, P. M. Criscuoli - Vaccaro c. Cordova).

Gli aumenti di pigione previsti dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, decorrono, come stabilito dallo art. 12 della stessa legge, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, qualunque sia la data in cui il locatore ne faccia richiesta nei modi prescritti dall'art. 16.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha mutato il suo indirizzo giurisprudenziale sulla questione riguardante la decorrenza degli aumenti dei canoni, dovuti per le locazioni bloccate, di cui alla legge 23 maggio 1950 n. 253 e alle successive in materia (art. 4 decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito in legge 16 febbraio 1952, n. 58; art. 7, legge 1° maggio 1955, n. 368).

È già stato segnalato in questa Rassegna (1952, p. 47), in relazione agli aumenti di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 e a quelli della suddetta legge e successivi il diverso insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass., n. 931 del 27 marzo 1954; n. 1793 del 29 maggio 1954 e n. 806 del 22 marzo 1954) secondo cui per tutto il tempo in cui il locatore non avesse richiesto, nelle forme di legge, gli aumenti, vi fosse tacita rinuncia ad essi, in quanto la decorrenza doveva ritenersi regolata dall'art. 8 del decreto legislativo lgt. 12 ottobre 1945 n. 669, richiamato dai decreti del 1947 n. 39 (art. 11) e n. 1461 (art. 3) e del 1948 n. 1471 (art. 1).

Con la sentenza annotata, invece, il Supremo Collegio, in conformità di quanto ritenuto dalla dottrina (cfr. per tutti M. DUNI: Le locazioni degli immobili urbani, Giuffrè, 1955, pp. 60-63 e 150) con perspicua motivazione, ha ritenuto il principio indicato nella massima, rilevando, principalmente, che mentre l'art. 12 della legge n. 253 del 1950, a differenza delle norme prima vigenti, non contiene alcun termine entro il quale la richiesta di aumento deve essere fatta non fu trasfusa, nel testo definitivo dell'art. 16 della legge del 1950, la disposizione dell'art. 9 del progetto ministeriale, secondo cui se la richiesta degli aumenti non veniva fatta entro un certo termine, la decorrenza, anzi che fissata dalla legge, aveva luogo da quella successiva alla richiesta.

Tanto più che mentre la rinuncia agli aumenti deve risultare da un atto unico e concludente e non può presumersi per il solo fatto che il locatore sia stato inerte per un certo tempo non stabilendo la legge una sanzione per il ritardo, i precedenti testi legislativi dicevano che « i canoni possono essere aumentati » laddove l'art. 12 della legge del 1950 dice senza altro che essi « sono aumentati ».

Così che, pur restando fermo l'obbligo della richiesta degli aumenti da parte del locatore una volta che egli ha esercitato tale suo diritto potestativo; gli aumenti stessi decorrono sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

G. S. P.

OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - Ordine dato dal superiore - Annullamento per illegittimità - Irrilevanza dell'annullamento ai fini penali. (Cass., Sez. III, Sent. n. 2018 del 10 aprile 1956 - Pres. Ricciardelli, Est. Rosso, P. M. Pedote - Imp. Staccioli).

È responsabile del delitto previsto dall'art. 328 C.p. il pubblico ufficiale che rifiuti un atto dello ufficio di cui il compimento gli è stato ordinato dal superiore, anche se questi annulli successivamente l'ordine per illegittimità.

I. Per comodità del lettore si espongono brevemente i termini della fattispecie di cui alla pregevole sentenza della Corte Suprema che, in parte qua, si annota. Tizia, direttrice di una scuola di avviamento professionale femminile, riceve, dal Ministero della Pubblica Istruzione da cui dipende, l'ordine di dare esecuzione ad un atto di ufficio emanato dal Provveditorato agli Studi in sua sostituzione e non vi provvede (non interessa qui esaminare le ragioni della omissione). Denunciata al magistrato, viene imputata del delitto di cui all'art. 328 Codice penale e condannata in primo grado. In pendenza del giudizio di appello, conseguente ad impugnazione della sentenza di primo grado da parte di Tizia, il Ministero, rilevata la illegittimità dell'ordine a suo tempo dato, lo annulla. Il giudice di appello, al quale in sede di discussione orale (il provvedimento ministeriale di annullamento dell'ordine è successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione nei motivi della quale nulla quindi è detto al riguardo), viene fatta rilevare, dalla difesa di Tizia, la nuova situazione venutasi a determinare e chiesta l'assoluzione dell'imputata perchè il fatto non sussiste in applicazione dell'art. 152, 1° comma, Codice procedura penale, respinge la richiesta pur ritenendo legittimo il provvedimento di annullamento ed assolve Tizia per insufficienza di prove in accoglimento di uno dei motivi di impugnazione alla sentenza di primo grado proposti nell'interesse dell'imputata.

Avverso la sentenza di appello viene proposto ricorso alla Corte Suprema, lamentandosi la mancata applicazione della norma suddetta. I termini del ricorso (che investe anche altre parti della sentenza, i quali peraltro qui non interessano) possono essere sinteticamente espressi come segue: ritenuta la legittimità del provvedimento di annullamento dell'ordine (illegittimo) precedentemente impartito dal Ministero, poichè l'annullamento ha efficacia retroattiva, decorre ex tunc, dalla data cioè del provvedimento annullato, il debito dell'atto omesso doveva considerarsi insussistente sin dal tempo in cui era stata posta in essere la pretesa omissione dell'atto di ufficio.

La Corte Suprema ha respinto il ricorso: è nostro intendimento di esaminare se il Supremo Giudice di legittimità abbia giudicato in termini non suscetti-

bili di critica una fattispecie che è di interesse, non solo teorico, pari alle difficoltà che presenta, e che non ha, per quanto ci risulta, nè precedenti giurisprudenziali, nè il conforto di elaborazioni dottrinarie. Occorre, per la soluzione di essa, far ricorso ai principî che regolano la materia la quale ha riferimento a due branche del diritto penale ed amministrativo: il ricercare come tali principî siano stati applicati sarà oggetto dell'indagine che segue.

II. Gli argomenti con i quali la Cassazione ha sostenuto la tesi della persistenza della responsabilità penale del pubblico ufficiale, nonostante sia venuto meno il debito dell'atto di ufficio omesso, sono sostanzialmente due, chiaramente identificabili, nonostante la sinteticità della loro esposizione, propria delle sentenze del Supremo Giudice di legittimità con cui sono risolte questioni di diritto.

Il primo investe la identificazione del bene oggetto della tutela penale dell'art. 328 Codice penale: prevedendo questa norma un delitto di inadempimento di doveri funzionali, non sembra dubbio, e sotto questo aspetto il pensiero della Corte è pienamente da condividersi, che tal bene coincida con l'interesse che la Pubblica Amministrazione ha all'adempimento regolare delle pubbliche funzioni o dei pubblici servizi, offeso dall'inerzia o dalla lentezza dolosa dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio in relazione ad un determinato atto di ufficio o di servizio (1).

Che tale offesa sussista quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi un atto dell'ufficio ordinatogli dal

(1) CONS. MANZINI: *Tratt. dir. pen. it.*, Torino, 1950, V, p. 281; LEVI: *Delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in *Tratt. dir. pen.* del FLORIAN, p. 262. Il Levi si prospetta l'ipotesi del pubblico ufficiale che, richiesto da un superiore di un atto la cui legittimità non sia da parte sua suscettibile di sindacato, si rifiuti ed afferma che il delitto previsto dall'art. 328 C. p. esiste anche se l'atto, che così si sarebbe posto in essere, sarebbe stato censurabile dal punto di vista della legittimità da parte di altri soggetti (*Op. cit.*, p. 364). L'affermazione è esatta: non è il caso peraltro di indugiare nel rilievo che la fattispecie non ha nulla a che vedere con la nostra in esame, in cui viene presa in considerazione la situazione determinatasi in conseguenza dell'annullamento dell'ordine da parte del superiore. Per quanto riguarda la identificazione della natura del delitto sopradetto (se cioè sia reato di lesione o di pericolo) è da condividersi la tesi del Manzini (*Op. cit.*, p. 290) il quale esattamente rileva che esso implica sempre una positiva violazione dei doveri di ufficio e del servizio (dell'interesse cioè che la Pubblica Amministrazione ha che tali doveri siano osservati). Che poi dal reato possa derivare un pregiudizio all'interesse dei privati, non perciò esso può intendersi come reato di pericolo, nessuna rilevanza sulla identificazione della natura di esso esercitando la possibilità di un danno eventuale a tali interessi: l'affermazione sul punto della sentenza che si annota sembra conseguenza di un equivoco (cons. anche ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale*, parte speciale, Milano, 1954, vol. II, p. 636, il quale, con l'espressione « il rifiuto, l'omissione o il ritardo, per cadere sotto la sanzione penale, debbono essere giuridicamente rilevanti e cioè tali da poter cagionare un danno alla Pubblica Amministrazione o ledere legittimi interessi dei privati » sembra ritenere col richiamo alla possibilità di determinazione del danno e alla direzione di questo nei due sensi, Pubblica Amministrazione e privati, di cui il secondo è sicura espressione di mero pericolo, che si verte in ipotesi di reato di pericolo).

superiore sembra egualmente certo (2); è evidente però che l'ordine deve conservare non solo la sua esistenza come fatto storico, ma anche la sua rilevanza giuridica. Si vuol con ciò dire che, mentre non può dubitarsi che dal punto di vista storico l'ordine in un primo tempo emanato e poi successivamente annullato sia esistito, esso dal punto di vista giuridico non ha rilevanza alcuna.

Se è vero che l'interesse che la Pubblica Amministrazione ha all'adempimento regolare della pubblica funzione viene offeso dall'inerzia del pubblico ufficiale, è altrettanto vero che tale inerzia è in relazione al debito dell'atto: se questo debito non esiste o illegittimamente posto viene annullato con efficacia retroattiva, decorrente cioè dal tempo della sua illegittima posizione, non si vede come tale interesse possa ritenersi offeso.

Non sembra che sulla soluzione nell'uno piuttosto che nell'altro senso della questione che ci occupa influisca la nozione più o meno rigorosa che si abbia della esigenza della salvaguardia del principio di autorità; a parte la differenza che questo principio suscita in chi è chiamato a valutarne le pretese offese, esso può ritenersi turbato sol quando abbia una materiale manifestazione di persistente consistenza giuridica. L'atto amministrativo (tale è l'ordine nella specie che ci occupa) deve presumersi legittimo e come tale deve avere attuazione fin quando la illegittimità non sia giudizialmente accertata: ma se esso non esiste, anche nel senso che manchi di rilevanza giuridica fin dal tempo in cui ha avuto esistenza meramente storica, non è idoneo alla valida determinazione di un debito di ufficio di cui il mancato soddisfacimento comporti una responsabilità penale.

Nella gamma delle fattispecie che in pratica si possono verificare, quella oggetto di esame, in cui l'annullamento dell'ordine interviene in dipendenza di giudizio penale, sta a metà fra due estremi, ad uno dei quali potrebbe porsi l'ipotesi in cui lo annullamento medesimo sia antecedente all'esercizio dell'azione penale ed all'altro il caso in cui sia successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'imputato del delitto previsto dall'art. 328 Codice penale: riservandoci di esprimere in seguito il nostro avviso anche su questo caso, è agevole constatare come la coscienza umana non potrebbe non ribellarsi avverso l'accertamento della rilevanza penale di un comportamento che stesse al primo dei due estremi testè indicati. Eppure le due ipotesi, questa e quella oggetto di questa nota, non presentano differenza alcuna nella loro consistenza giuridica: se il senso di equità, prima ancora che il rigore giuridico ci spinge ad avversare tale accertamento, è chiaro che, l'interprete deve servirsi degli strumenti che il diritto gli offre per respingere la soluzione che urta contro le esigenze di giustizia sostanziale.

III. A conforto della tesi sostenuta dalla Cassazione si dovrebbe aggiungere poi che in un problema

(2) I limiti al dovere verso il superiore sono indicati all'art. 7 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17, in cui è detto che l'impiegato ha il dovere di dare esecuzione all'ordine del superiore salvo che l'atto sia vietato dalla legge penale.

analogo (dichiarazione di nullità del matrimonio contratto precedentemente dal bigamo ovvero annullamento del secondo matrimonio per causa diversa della bigamia), avendo il legislatore sentito l'esigenza della previsione specifica di una causa di estinzione del reato, ciò dimostrerebbe che non può farsi applicazione, nella soluzione del nostro caso, dei principî che stanno a sostegno della tesi contraria alla predetta.

L'argomento, che è il secondo di quelli indicati in sentenza, appare, di primo acchito, decisivo: sottoposto ad indagini più approfondite, si rileva non idoneo alla definizione della questione che ci occupa per la sostanziale diversità delle fattispecie, la quale non può poi comportare diverse valutazioni e da parte del legislatore, in sede di attuazione di politica legislativa, e da parte dell'interprete in sede di applicazione di principî generali, là dove manchino norme specifiche adatte a risolvere i molteplici casi che la pratica giuridica presenta.

La ragione invero della previsione specifica della causa di non punibilità, sub specie di estinzione del reato, di cui all'ultimo comma dell'art. 556 Codice penale appare chiara, se si consideri che la sentenza di annullamento del matrimonio può essere limitata nei suoi effetti, sia dal punto di vista del tempo, sia dal punto di vista sostanziale. Quanto al momento nel quale tali effetti si producono, occorre distinguere secondo lo stato soggettivo in cui si trovano i coniugi rispetto all'esistenza del motivo di nullità quando fu celebrato il matrimonio, secondo che essi fossero a quel tempo in buona o in mala fede.

Limitando l'indagine al coniuge che poi contrae secondo matrimonio, se questi era in buona fede, restano salvi gli effetti del matrimonio prodottisi sino al momento della sentenza che pronunzia la nullità (nullità quindi ex nunc, senza retroattività). Evidentemente il legislatore, in questa ipotesi, poteva tutto al più prevedere specificatamente una causa di estinzione del reato: mai l'interprete avrebbe potuto ritenere che il fatto di bigamia in tale situazione non sussistesse, se due matrimoni, aventi entrambi effetti civili (3), erano stati contratti e quello annullato era annullato senza retroattività.

Se detto coniuge era invece in mala fede, poichè in questo caso la nullità spiega il suo normale effetto retroattivo, la previsione di una causa di estinzione del reato si giustifica col fatto che il legislatore ha voluto che il matrimonio annullato conservasse rilevanza agli effetti penali (così come la conserva nei

(3) È da notare che, nella nozione del delitto di bigamia, mentre il Codice penale del 1889 esigeva che il precedente matrimonio fosse valido, cioè, non solo esistente al momento del fatto, ma altresì non annullabile, la legge ora richiede che si tratti di matrimonio produttivo di effetti civili. La formula ora usata, al fine di impedire che la repressione del delitto di bigamia rimanesse subordinata alla volontà di privati interessi (cons. BRICHETTI: *L'atto invalido nel diritto penale italiano*, Napoli, 1933, p. 225 in nota) comporta come conseguenza che in caso di inesistenza di uno dei due matrimoni (per uguaglianza di esso; mancata prestazione del consenso degli sposi; mancata celebrazione dinanzi allo ufficiale dello stato civile o al ministro del culto; mancata trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile) non vi è luogo a materia punibile, così come nella fattispecie in esame, per la insussistenza del debito dell'atto di ufficio, il pubblico ufficiale non è punibile per non aver commesso il fatto (di pretesa omissione).

confronti dell'altro coniuge se è in buona fede, ed i figli che sono considerati legittimi, a tutti gli effetti senza limiti di tempo, rispetto a ciascuno degli ex coniugi i quali sono per essi rispettivamente, padre legittimo e madre legittima, purchè uno almeno dei coniugi fosse in buona fede, o, quanto meno, figli naturali riconosciuti, se ambedue i coniugi erano in mala fede). L'essersi il legislatore determinato in questi sensi è conseguenza di una valutazione di politica legislativa, più o meno apprezzabile, ma in ogni caso da accettarsi nella sua efficacia; e nelle ipotesi in cui la nullità opera ex nunc a quella soluzione, e non ad altra, si ripete, si doveva addivenire (4).

Sembra quindi si possa rilevare come anche il secondo argomento riportato in sentenza non appaia risolutivo, a favore della tesi accolta dalla Suprema Corte.

IV. Argomento favorevole alla tesi da noi sostenuta può essere tratto, a nostro avviso, dal principio che regola i limiti di efficacia del diritto penale nel tempo, nel caso in cui una legge posteriore non consideri più come reato un fatto antecedente punito come tale. È noto che in questa ipotesi si ha una eccezione alla regola *tempus regit actum* e si riconosce la retroattività della legge più favorevole. Ciò è sancito nel 1° capoverso dell'art. 2 del Codice penale: « nessuno può essere punito per un fatto che, per una legge posteriore non costituisce reato, e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ». Il fondamento razionale della disposizione è intuitivo: se la coscienza etico-giuridica non considera più un fatto come reato, sarebbe incongruo punire l'autore del fatto stesso.

(4) Nelle ipotesi di coniuge in mala fede, per il quale l'annullamento del matrimonio ha efficacia retroattiva, sarebbe ortodossa, dal punto di vista legislativo, quella soluzione che prevedesse inesistenza di reato (e tale soluzione potrebbe anche non essere scritta, ad essa essendo consentito di addivenire, ricorrendosi ai principi che regolano gli istituti che trovano applicazione in quei casi). Il coniuge in mala fede avrebbe in tal modo un trattamento più favorevole che non il coniuge in buona fede, ma ciò non dovrebbe stupire se si considerasse che, mentre quello contrae due matrimoni sapendo che uno di essi è soggetto ad annullamento, il coniuge in buona fede, agli effetti della responsabilità per bigamia, dal punto di vista psicologico versa in situazione più grave, ritenendo che ambedue i matrimoni siano validi. In dottrina la distinzione dei casi ai quali sarebbe applicabile l'ultimo comma dell'art. 556 Codice penale è stata fatta secondo criteri diversi: così il FRISOLI (*L'oggetto della tutela penale nei reati contro il matrimonio*, Pola, 1942, p. 40 e segg.) ritiene che l'annullamento del precedente matrimonio comporterebbe inesistenza del reato, venendo meno lo stesso presupposto della bigamia, mentre l'annullamento del secondo matrimonio comporterebbe estinzione del reato, in quanto la eliminazione del legame, sia pure con efficacia retroattiva, non riesce in nessun caso a travolgere l'evento della contrazione delle nozze ulteriori in cui si identifica l'aspetto oggettivo dell'illecito. La tesi è accolta dal PISAPIA in *Delitti contro la famiglia*, (Torino, 1953, p. 476). La distinzione proposta sembra suscettibile di critica, in quanto, come abbiamo rilevato nel testo, non sempre l'annullamento del precedente matrimonio ha efficacia retroattiva, mentre, per altro verso, l'annullamento del secondo matrimonio potrebbe comportare (in linea astratta, al di fuori cioè della diversa previsione legislativa) anche inesistenza di reato se il coniuge era in mala fede all'atto della celebrazione del secondo matrimonio, nella quale

Il fondamento razionale della non punibilità nel caso in esame, in cui la eliminazione del debito dell'atto retroagisce al momento nel quale si è posto in essere l'omissione o il rifiuto dell'atto di ufficio, è identico a quello della non punibilità dell'autore di un fatto ritenuto criminoso dalla legge in vigore al tempo della commissione del fatto medesimo e penalmente lecito da una legge successiva: per la retroattività di questa legge, in eccezione alla regola contenuta nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il testo del Codice civile, secondo la quale « la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo », il fatto viene considerato penalmente lecito sin dal tempo della commissione di esso, come nel nostro caso il debito dell'atto viene ritenuto insussistente fin dal momento in cui è stata commessa l'omissione od il rifiuto dell'atto di ufficio.

Nessun argomento contrario al raffronto testè fatto può dedursi dalla eccezione che lo stesso art. 2 del Codice penale al 4° comma ha al principio di cui al primo capoverso: nel caso di leggi eccezionali o temporanee (o finanziarie, per l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), la legge posteriore più favorevole non ha efficacia retroattiva. Quale sia la ragione per la quale in queste ipotesi la deroga al principio fondamentale della irretroattività della legge non è ammessa è chiaro: il divieto penale sarebbe altrimenti inefficace in quanto, conoscendosi in precedenza la prossima cessazione, la norma che lo contiene potrebbe essere violata con la certezza di non subire la sanzione penale. Tale ratio, è evidente, non ricorre certo nelle fattispecie in cui il debito dell'atto di ufficio sia illegittimamente posto e, in tempo successivo, venga legittimamente annullato (5).

ipotesi l'evento della contrazione delle nozze ulteriori viene travolto (quanto meno per il coniuge in mala fede imputato di bigamia, e senza che residuino effetti civili se anche l'altro coniuge delle seconde nozze era in mala fede e da queste non è venuta prole). Il criterio di distinzione in linea teorica consiste nello stato soggettivo del coniuge che contrae due matrimoni e non, a nostro modesto avviso, nel fatto che sia dichiarato nullo il matrimonio contratto precedentemente piuttosto che sia annullato il secondo. Il Frisoli ritiene, inoltre, che l'estinzione del reato sia soluzione teoricamente ortodossa anche in alcune ipotesi di dichiarazione di nullità del matrimonio contratto precedentemente, se dopo questo si siano contratti altri due matrimoni, anziché uno solo. Questa tesi non è accolta dal Pisapia, ed a buona ragione, secondo quanto a noi sembra. Posto che colui il quale, legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae altri due, verrebbe imputato di due reati di bigamia (non sembra configurabile la figura del reato continuato per la difficoltà della identificazione di un medesimo disegno criminoso) dai quali verrebbe assolto, in caso di dichiarazione di nullità del primo matrimonio, in applicazione dello stesso principio, a seconda che all'atto della celebrazione di questo matrimonio versasse in buona fede piuttosto che in mala fede (stato psicologico questo che si riverserebbe, con le stesse conseguenze, sul secondo e sul terzo matrimonio): salvo il problema della responsabilità che ne deriverebbe per un terzo reato di bigamia, inizialmente non contestato dovendo necessariamente il secondo ed il terzo matrimonio essere riferiti al primo, per essere stato celebrato un terzo matrimonio in pendenza del secondo avente effetti civili, problema al quale sono connesse alcune questioni di ordine procedurale relative alla contestazione del terzo reato che non interessa qui esaminare.

(5) L'ultimo comma dell'art. 2 Codice penale è coerente alla disciplina dei decreti-legge, secondo la legge

V. Quid juris se, riferendoci ancora alla fattispecie in esame, l'ordine emanato dal superiore fosse annullato per illegittimità dopo che la sentenza di condanna del pubblico ufficiale che ha omissso l'atto di ufficio in precedenza ordinato è divenuta irrevocabile? A nostro avviso, in applicazione dei principi sostenuti, in particolare delle considerazioni esposte al par. 2, si dovrebbero trarre le conseguenze della tesi da noi

accolta: il condannato potrebbe domandare la revisione per il n. 3 dell'art. 554 Codice procedura penale, in quanto il provvedimento di annullamento configurerebbe, secondo noi, un nuovo fatto sopravvenuto dopo la condanna che rende evidente che il fatto non sussiste (per la insussistenza del debito dell'atto di ufficio). Il giudice di rinvio per revisione dovrebbe quindi emettere sentenza di assoluzione.

F. C.

31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche: per questa legge, in caso di decadenza o di mancata ratifica, il decreto legislativo cessava di avere vigore *ex nunc* (cioè dal termine di decadenza od allo scadere dei due anni dalla pubblicazione nell'ipotesi di mancata ratifica). È logico quindi che nel caso in cui il fatto commesso fosse ritenuto reato da un decreto legge-eccezionale o temporaneo in vigore al tempo della commissione del fatto medesimo poi decaduto o non ratificato, l'autore fosse punito, cessando il decreto-legge di aver vigore come si è detto, *ex nunc* e, nella ipotesi in cui ad una legge considerante un fatto come reato, succedesse un decreto-legge considerante il fatto medesimo penalmente lecito, poi decaduto e non ratificato, l'autore andasse esente da pena, per lo stesso motivo, per la decorrenza cioè di cessazione di validità del decreto-legge.

Incidentalmente vien qui dato di osservare come la norma esaminata non sia più coerente con l'art. 77 della Costituzione, il quale, al terzo comma dispone che i provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e di urgenza, perdono efficacia fin dall'inizio, se sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. In questa ipotesi tali provvedimenti è come se non fossero mai esistiti: è evidente quindi che gli esempi più sopra formulati comportano una soluzione contraria a quella voluta dalla disciplina dei decreti legislativi secondo la legge n. 100 del 1926 (sue integrazioni — o sostituzioni, come vuole una corrente dottrina — del 1939: leggi n. 129 e 860), nel senso che l'autore, nella prima fattispecie, andrebbe esente da pena, e, nella seconda, dovrebbe essere ugualmente punito.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

ATTI AMMINISTRATIVI - Provvedimenti generali del C.I.P. - Natura regolamentare - Legittimità - Provvedimenti di ammissione a contributo integrativo per energia elettrica prodotta da nuovi impianti - Atti di accertamento costitutivi - Giurisdizione del Consiglio di Stato (Trib. Roma, Sez. I, n. 1766 del 17 marzo 1956 - Pres. Elia, Est. Mani - Soc. Edison c. C.I.P.).

I provvedimenti d'ordine generale del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.), organo centrale della Amministrazione, hanno natura di regolamenti speciali, pienamente ammissibili secondo la vigente Costituzione. Da essi possono sorgere obblighi, immediatamente vincolanti, e diritti soggettivi perfetti per i privati.

I provvedimenti particolari, con i quali il C.I.P. ammette le imprese elettriche a contributo integrativo per l'energia prodotta da nuovi impianti e determina la misura del contributo in concreto dovuto, rappresentano atti di accertamento costitutivo (ammissioni), impugnabili soltanto col ricorso di legittimità al Consiglio di Stato. Il diritto soggettivo del privato, infatti, non preesiste al provvedimento di ammissione, ma nasce da esso e, fra l'altro, dev'essere fatto valere verso la Cassa conguaglio tariffe elettriche e non verso il C.I.P.

Sull'ammissibilità, nel vigente ordinamento costituzionale, dei regolamenti speciali, non emanati, cioè, dal Governo, ma dai singoli Ministri o da altri organi centrali dell'Amministrazione statale, non riteniamo che possano sussistere dubbi e siamo sicuri che i giudici di merito vorranno adeguarsi, come con questa pregevole sentenza ha fatto il Tribunale di Roma, all'insegnamento della Corte di Cassazione (in questa Rassegna, 1955, p. 24).

Non sarà, forse, inutile notare che sulla legittimità costituzionale dei regolamenti continueranno a pronunziarsi, entro i limiti della rispettiva competenza, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, non essendo ipotizzabile nei loro riguardi il ricorso, in via principale o incidentale, alla Corte costituzionale, che è ammesso soltanto per le questioni di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, intesa in senso formale, fra i quali non possono comprendersi i regolamenti.

Nella specie, però, non riteniamo di poter seguire il Tribunale di Roma nella qualificazione data ai provvedimenti generali del C.I.P., che, a nostro avviso, e secondo la concorde e ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 957 del 7 dicembre 1955; A.C.E.A., Selt. Valdarno, S.R.E. e C.I.P. e Società Terni) non hanno natura regolamentare.

È nota la distinzione fatta dalla dottrina fra i regolamenti e gli atti amministrativi generali: i primi rappresentano l'esercizio di un'attività legislativa, intesa in senso sostanziale, propria della Pubblica Amministrazione ed hanno contenuto normativo; gli altri, pur avendo carattere di generalità, sono atti amministrativi concreti, non astratti, e riducibili ad una somma, per quanto numerosa, di atti particolari.

I provvedimenti di ordine generale del C.I.P. hanno questa natura e sono riducibili ad una somma di provvedimenti concreti, per mezzo dei quali è esercitato il potere di determinazione di prezzi e di tariffe, ad esso attribuito dai decreti-legge 19 ottobre 1944 n. 347 e 15 settembre 1947, n. 896.

Con essi, dunque, non si pongono norme giuridiche astratte, di cui i successivi provvedimenti singoli costituiscano esecuzione; essi, invece, pongono in essere le premesse d'ordine generale, comuni ad una generalità di casi, per la emanazione dei provvedimenti singoli, che con i primi s'incorporano. Il provvedimento perfetto risulta dalla loro combinazione con la quale si estrinseca il potere del C.I.P.

Alla stregua delle suesposte premesse riesce agevole, a nostro avviso, determinare la natura dei provvedimenti di ammissione a contributo e la consistenza dell'interesse al contributo medesimo.

Esattamente il Tribunale ha affermato che dal provvedimento di ammissione al contributo, che ha efficacia costitutiva, sorge un rapporto obbligatorio fra il produttore di energia e la Cassa conguaglio tariffe elettriche, che, per effetto del suddetto provvedimento, è costituita debitrice di quello per la somma corrispondente al contributo concesso.

Naturalmente, trattandosi di provvedimento costitutivo, il produttore potrà far valere verso la Cassa tutti e soltanto i diritti nascenti da esso.

Ma la questione, indubbiamente più interessante, risolta dal Tribunale consisteva nella qualificazione dell'interesse all'ammissione al contributo, che certamente non ha la consistenza del diritto soggettivo perfetto.

Il potere discrezionale del C.I.P. è innegabile ed esso è esercitato, come si è detto, con l'emanazione del provvedimento d'ordine generale e di quello singolo, che nel primo trova le premesse; non si esaurisce nel primo, di cui l'altro rappresenti la mera esecuzione.

D'altra parte, il contributo è concesso per fini di interesse generale, diretti ad incrementare la nuova produzione di energia, ed è determinato con riferimento a vari elementi, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità, in gran parte tecnica, del C.I.P. e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, chiamato a dar parere sulla classificazione, sulla potenza e sulla producibilità del nuovo impianto.

Non trattasi, quindi, di un'atto di accertamento, da cui esuli ogni discrezionalità e che si fondi sopra un giudizio di sussistenza di fatti tassativamente prestabiliti. L'accertamento ha certamente un contenuto discrezionale ed i fatti da accertare sono prestabiliti dallo stesso C.I.P. nel provvedimento d'ordine generale, che costituisce una concreta premessa del provvedimento individuale e nel quale si estrinseca in parte il potere discrezionale attribuito al C.I.P.

Si aggiunga che nella specie trattavasi d'impianti costruiti in parziale sostituzione d'impianti precedenti ed il C.I.P. doveva, ai sensi dei provvedimenti generali n. 348 e n. 354, stabilire la riduzione da apportare al contributo ordinario in relazione alla potenza dei vecchi impianti; l'esistenza di un potere discrezionale era, dunque, innegabile.

A nostro avviso, quindi, alla soluzione adottata dal Tribunale, che è sostanzialmente esatta e conforme a quella da noi sostenuta, doveva pervenirsi qualificando interesse legittimo e non diritto potenziale la situazione giuridica del produttore di energia anteriormente al provvedimento di ammissione al contributo.

G. G.

IMPOSTA DI REGISTRO - Solidarietà delle parti contraenti. (Trib. Genova, Sez. I, sent. 13 giugno 1956 - Pres. Secco, Est. Scaduto - Finanze dello Stato c. Fall.to Carsini).

L'amministratore, che ha partecipato ad un atto in rappresentanza di una società, è solidalmente tenuto alla imposta di registro quale parte contraente a sensi dell'art. 93 della legge del registro.

La responsabilità gravante sul contraente in senso puramente formale, che abbia preso parte ad un contratto nell'interesse di altri, è un effetto particolare della solidarietà fiscale. In questi ultimi tempi la giurisprudenza ha avuto occasione di riesaminare con profondità di indagine altri aspetti di questa solidarietà, sia in relazione alla procedura di accertamento (Cass., 30 settembre 1955, n. 2717, «Foro Pad.», 1956, I, 152; Cass., 28 aprile 1956, n. 1335, «Mass. Foro It.», 1956, 248) sia in relazione alla pluralità di parti contraenti con interessi autonomi (Cass., 18 maggio 1955, n. 1468, «Riv. Leg. Fisc.», 1956, 78). Fondamento comune del particolare rigore della solidarietà fiscale, tanto processuale quanto sostanziale, è il rapporto di rappresentanza reciproca che lega tutte le parti contraenti; e questo rapporto, osserva la Cassazione nella sentenza n. 2717 del 1955, «è alla base del particolare atteggiarsi della solidarietà fiscale e impedisce l'applicazione dei principi di diritto comune».

I peculiari aspetti della solidarietà fiscale, giustificati dalla necessità di assicurare la riscossione del tributo, si manifestano non solo in intensità, ma anche in estensione, coinvolgendo nell'obbligo tributario tutte le parti contraenti e coloro nel cui interesse fa richiesta la formalità della registrazione (art. 93 legge di registro). E la qualifica di «parte contraente» va attribuita, secondo una giurisprudenza costante della Corte Suprema, sia alla parte in senso sostanziale, sia alla parte in senso formale: cioè, anche a colui che partecipa all'atto per conto di altri (Cass.,

13 gennaio 1928, «Giur. It.», 1928, I, 1, 621; Cass., 22 novembre 1932, «Dir. prat. trib.», 1934, 60; Cass., 14 gennaio 1933, «Riv. leg. fisc.», 1933, 204; Cass., 18 dicembre 1934, «Giur. It.», 1935, I, 1, 204; Cass., 4 agosto 1936, «Foro It.», 1937, 92; Appello Milano 16 febbraio 1934, «Foro It.», 1934, 1553; Appello Bologna, 17 giugno 1955, *Mariani Tosatti c. Finanze*, inedita).

In linea generale, può dirsi che la stessa distinzione fra parte formale e parte sostanziale sia ignota alla legge di registro. Anzi, se il fondamento di una siffatta distinzione si volesse porre, come ritiene una accreditata dottrina, nel diverso atteggiarsi dello interesse negoziale (per cui si distingue l'autore del negozio dall'interessato al negozio), sarebbe facile rilevare come l'art. 93 della legge del registro, facendo gravare solidalmente l'imposta sia sulle parti contraenti, sia su coloro «nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione», dimostri in modo non equivoco di voler porre sullo stesso piano, appunto, l'autore del negozio (in senso formale) e l'interessato (in senso sostanziale).

Del resto, anche nella terminologia del diritto privato in genere, la qualifica di «contraente» viene indifferentemente riferita sia al rappresentante, sia al rappresentato. È noto, infatti, che il rappresentante non è portatore di una volontà altrui, come il semplice nuncius: «il rappresentante dichiara la propria volontà, non quella del rappresentato: il rappresentante è contraente, perchè sua è la paternità della dichiarazione di volontà (arg. 1389, 1930, 1931), ancorchè non sia soggetto dell'interesse» (MESSINEO: Dottrina generale del contratto, ed. 1948, p. 141). Questa lata accezione del termine risponde pienamente alla ratio dell'imposta di registro, che non può colpire il negozio se non nei suoi aspetti, anche formali, quali risultano dall'atto come documento. Appunto per questo motivo la Finanza non ha diritto (ma neppure obbligo) di ricercare il vero interessato, nel caso di una interposizione gestatoria: e colpisce (e deve colpire) la parte contraente la cui volontà si manifesta nell'atto, indipendentemente dal rapporto retrostante. Il che non toglie, ovviamente, che la dichiarazione di rappresentanza, risultante dall'atto, permetta alla Finanza di considerare soggetto passivo anche il rappresentato, ogni qualvolta il rapporto interno non venga contestato.

La equiparazione del rappresentante alla parte non è, del resto, una anormalità della legge del registro, giacchè una analoga equiparazione affiora in varie disposizioni di quella tipica legge sulla disciplina formale degli atti, che è la legge sul notariato. Le norme, infatti, che impongono la sottoscrizione delle parti, il controllo della loro identità (in genere, tutte le norme del titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89), vanno riferite per intero anche ai rappresentanti delle parti, che partecipano all'atto con manifestazioni di volontà, e non di semplice conoscenza, come i testi e i fidejacenti.

Nonostante, perciò, la contraria opinione di una parte della dottrina (cfr. richiami in GRECO: Imposta di registro - Atti a contenuto molteplice e parti contraenti, in «Riv. dir. fin.», 1953, II, p. 120 e GIANNINI: Istituzioni, ed. 1956, n. 135, p. 413) non può disconoscersi il buon fondamento della giurisprudenza prevalente, che pone sullo stesso

piano, ai fini della solidarietà, sia il rappresentante della parte sia la parte in senso sostanziale.

Recentemente, tuttavia, si è voluta introdurre una suddivisione nella categoria delle parti in senso formale, scindendola nelle due sottospecie del « rappresentante-mandatario » e del « rappresentante-organo », per negare a quest'ultimo la qualifica di parte contraente. Partendo da questa distinzione, un diligente compilatore, basandosi sul rilievo che l'organo non esprime una volontà propria, ma solo la volontà della persona che agisce per suo mezzo, ha creduto di poter concludere che « l'amministratore di una società che interviene in un contratto non rientra fra le parti, contraenti di cui parla la legge del registro » (RASTELLO: Il tributo del registro, p. 173).

La sentenza annotata ha respinto questa conclusione; e in senso analogo si è recentemente pronunciata anche la Commissione centrale, che ha considerato soggetto del negozio l'amministratore di una società, insieme con la società medesima (decis. 15 luglio 1954, n. 63775, « Riv. leg. fisc. », 1955, 66); mentre nella giurisprudenza meno recente, su un piano del tutto analogo, la sentenza 21 giugno 1933 della Corte di appello di Brescia considerò parte contraente anche il curatore del minore, che era intervenuto nell'atto per integrare la volontà dello emancipato (« Dir. prat. trib. », 1934, 60).

In realtà, la distinzione fra rappresentante in senso stretto e rappresentante organo, distinzione su cui si vorrebbe fondare la tesi ripudiata dal Tribunale di Genova nella sentenza annotata, non trova rispondenza nelle leggi fiscali. Al contrario, più di una disposizione permette di affermare che il termine di « rappresentante » è usato dal legislatore indifferentemente per indicare sia il rappresentante puro e semplice, sia il rappresentante-organo (cfr. art. 10 legge 6 gennaio 1929, n. 4; art. 80, n. 4 legge del registro). Ma soprattutto inesatto è il presupposto che la volontà dell'organo si immedesima totalmente con la volontà della persona rappresentata, dal che si vorrebbe dedurre l'impossibilità di configurare una soggettività dell'organo, separata da quella della persona rappresentata. Questa deduzione è ineccepibile, quando si tratti di organi incapaci di vita propria: così, non v'è dubbio che una assemblea operi ed agisca solo in funzione e in dipendenza della società di cui forma organicamente parte. Ma quella deduzione è, invece, del tutto arbitraria, quando si tratti di organo dotato di una capacità di vita autonoma, e quindi di una volontà autonoma, anche se cospirante con quella della persona rappresentata. In tal caso, l'organo rappresentativo partecipa all'atto con un apporto di

volontà, che conserva, almeno in parte, una propria autonomia rispetto alla volontà del rappresentato.

In altri termini, la aprioristica coincidenza della sfera giuridica dell'organo con quella della persona rappresentata sussiste solo entro i limiti precisati dal Betti: vale, cioè, solo « quanto l'organo non sia una persona singola, che possa, astrattamente parlando, concludere un negozio per sé » (Il negozio giuridico, pp. 558-559). In questo caso, non solo la volontà dell'organo-rappresentante contribuisce al sorgere del negozio, ma, per di più, configura inevitabilmente un interesse parallelo del rappresentante alla conclusione del negozio stesso. Questo vuol dire la sentenza annotata, quando (ripetendo le parole della Cassazione, SS. UU., nella sentenza 23 gennaio 1956, n. 202, « Foro It. » 1956, I, 515), accenna ad una sfera patrimoniale del rappresentante, variamente toccata dal rapporto contrattuale al quale esso rappresentante partecipa. « sì che la formalità della registrazione deve ritenersi richiesta anche nel suo interesse ».

Questo profilo presenta lineamenti più o meno marcati a seconda delle fattispecie; ma non può negarsi un interesse proprio dell'amministratore di una società per azioni in tutte le operazioni compiute in rappresentanza della Società, quando (come nel caso della S.A.I.A. preso in esame dalla Commissione centrale nelle decisioni 25 febbraio 1953, n. 45113, « Riv. leg. fisc. », 1954, 1489) l'amministratore è retribuito con alte percentuali sugli utili (in quella fattispecie, 10 %); e analoghe considerazioni vanno fatte per lo stesso curatore di un fallimento, la cui veste di organo non lo priva di un interesse proprio nelle operazioni fallimentari, che ne proporzionano la retribuzione (decreto ministeriale 4 giugno 1949). Interesse, si noti bene, che collima con l'interesse della procedura fallimentare, così come nel caso precedente l'interesse dell'amministratore collimava con l'interesse della società, pur conservando una evidente autonomia.

In tutti questi casi non v'è ragione alcuna di distinguere, ai fini della solidarietà stabilita dall'art. 93 della legge del registro, il rappresentante puro e semplice dal rappresentante-organo. Per l'uno e per l'altro, l'esistenza di una autonoma soggettività giuridica, con conseguente autonomia patrimoniale, permette di configurare nell'attività della persona — organo una volontaria partecipazione all'atto, con riflessi, sia pure indiretti, anche sulla sua sfera patrimoniale. Ciò è sufficiente per far rientrare anche il rappresentante-organo nella categoria delle parti contraenti: di tutte le parti contraenti, secondo la latissima espressione adottata dalla legge del registro.

A. CHICCO

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rappresentanza e difesa in giudizio.

1. Nelle controversie in materia di imposte per profitti di contingenza la rappresentanza legale in giudizio della Amministrazione finanziaria spetta all'intendente di finanza del luogo ove risiede l'Autorità giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile, ferme restando le norme di competenza relative al foro erariale. (Sezione I, Sent. 589/56, Pres. Pasquera, Est. Perrone, P. M. Caldarera (conf.) - Stroili c. Finanze).

2. Sebbene la personalità giuridica dello Stato sia unica, tuttavia l'ordinamento vigente riconosce a ciascun Ministero e ad ogni Amministrazione autonoma dello Stato la rappresentanza legale dei propri interessi e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, la legge designa l'organo o il funzionario che, in relazione alla materia che forma oggetto della controversia, ha il potere di compiere atti giudiziari con effetti giuridici per l'Amministrazione stessa.

Conseguentemente, se il processo venga istituito nei confronti di chi non ha la rappresentanza legale della Amministrazione interessata, la *vocatio in ius*, anche se fatta con atto notificato all'Avvocatura dello Stato, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, come quella che attiene al contenuto ed alla sostanza e non al modo della notificazione, di guisa che il rapporto processuale non si costituisce validamente.

È pertanto inammissibile il ricorso in Cassazione in materia di imposta di registro notificato al Ministro per le Finanze anziché all'Intendenza di Finanza del luogo ove risiede l'Autorità giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile, ferme le norme di competenza relative al foro erariale, come risulta dall'art. 52 del R. D. 30 novembre 1933, n. 1611 in relazione ai R.R. DD. 25 giugno 1865 n. 2361 e 26 settembre 1869, n. 4286 (tuttora in vigore). (Sezione I, Sent. n. 590/56 - Pres. Pasquera, Est. Perrone, P. M. Caldarera (conf.) - Ist. Case Popolari Biella c. Finanze).

3. Il D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, sull'avvocazione dei profitti di regime, non detta una precisa designazione sull'organo cui è affidata la rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze nel giu-

dizio di Cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per l'avvocazione dei profitti di regime.

Quindi sia che il giudizio venga proposto nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, sia che invece venga instaurato nei confronti dell'Intendente di Finanza, in nessun caso possono dirsi violate le norme che regolano il contraddittorio. (Sez. Unite, Sent. 1503/56 - Pres. Piacentini, Est. Vistoso, P. M. Fragali (conf.) - Del Giudice c. Finanze).

4. È inammissibile il ricorso per Cassazione ove in esso non siano indicati gli organi che devono costituirsi in giudizio in nome dell'Amministrazione pubblica contro la quale il ricorso è diretto. Detta nullità non è sanata dal fatto che il gravame sia stato notificato al competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, mentre la costituzione della stessa in nome dell'Amministrazione nella persona del suo effettivo organo rappresentativo spiega i suoi effetti solo *ex nunc*, senza pregiudizio dei diritti anteriormente quesiti. (Sezione I, Sent. n. 1651/56 - Pres. Oggioni, Est. Civiletti, P. M. Berri (conf.) - Marsoni c. Difesa Esercito).

5. La rappresentanza in giudizio del Ministero dei Lavori Pubblici da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, prevista dall'art. 8 D. L. 18 gennaio 1945, n. 16, deve ritenersi esclusa quando l'Amministrazione sia convenuta in giudizio per rispondere su una sua attività illegittima, spettando in tal caso la legittimazione processuale al suo massimo organo centrale. (Sezioni Unite, Sent. n. 1702/56 - Pres. Brunelli, Est. Stella R. - P. M. Fragali (conf.) - Amministrazione LL. PP. - Mugione).

6. Nelle controversie sulla applicazione dell'imposta di registro, la rappresentanza sostanziale in giudizio spetta all'Intendente di finanza. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione notificato ad organo diverso dall'Intendente di finanza. (Sezione I, Sent. n. 1753/56 - Pres. Oggioni - Est. Prato, P. M. Caruso - Soc. C. Pugliese di Elettività c. Ufficio Registro Barletta).

7. Al gravame che, ai sensi dell'art. 52 legge 9 maggio 1940 n. 2, il contribuente propone, in tema di imposta generale sull'entrata, dinanzi alla Autorità giudiziaria in sede civile, legittimato a contraddire è l'Intendente di Finanza, non il Ministro,

che ha emesso il decreto. (Sezione I, Sent. n. 1945/56 - Pres. Oggioni, Est. Caporaso, P. M. Marmo (conf.) - Berti c. Min. Finanze).

8. È inammissibile il ricorso per Cassazione, in controversie in materia di imposte, notificato al Ministro delle Finanze, anziché all'Intendente di finanza, cui spetta in via esclusiva, nella stessa materia, la rappresentanza in giudizio della Amministrazione finanziaria dello Stato. (Sezione I, Sent. n. 2006/56 - Pres. Brunelli, Est. Vistoso, P. M. Berri (conf.) - Rangoni c. Finanze).

9. È inammissibile il ricorso per Cassazione notificato all'Avvocatura distrettuale, anziché alla Avvocatura generale dello Stato in Roma. Lo stesso principio vale anche quando a termini dell'art. 43 del R. D. 30 dicembre 1933 n. 1611, l'Avvocatura dello Stato assume facoltativamente la rappresentanza e la difesa, in giudizio attivo o passivo, di amministrazioni pubbliche non statali o enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato. (Sezioni Unite, Sent. n. 1976/56 - Pres. Brunelli, Est. Duni, P. M. Fragali (conf.) - Cavallo - Sez. Spec. Rif. Fond. Puglia e Lucania).

10. A norma dell'art. 11 del R. D. 30 ottobre 1933 n. 1611, la notificazione del ricorso per Cassazione, se non sia eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato è colpita da nullità non sanabile dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente. (Sezione I, Sent. n. 1823/56 - Pres. Pasquera, Est. Albanese, P. M. Criscuoli (conf.) - Giaquinta c. Min. Pubblica Istruzione).

11. È inammissibile il ricorso che manchi di ogni indicazione circa l'organo che rappresenta l'Amministrazione. (Sezione I, Sent. n. 1753/56 - Pres. Oggioni, Est. Prato, P. M. Caruso (conf.) - Soc. Gen. Pugliese Elettricità c. Ufficio Registro Barletta).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ministro Giudice

1. La decisione delle controversie relative alla revisione dei prezzi pattuiti con le pubbliche amministrazioni per i contratti di appalto o di fornitura, è devoluta, ai sensi dei R. D. n. 1296 del 1938, n. 1137 del 1940, e 907 del 1940, alla competenza di uno speciale organo giurisdizionale nella persona del Ministro competente, che pertanto, in tali casi, assume la veste di Ministro-giudice. Contro le sue decisioni, in conseguenza è ammesso in tutti i casi, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ricorso in Cassazione per violazione di legge (Sezione I, Sent. n. 1690/56 - Pres. Oggioni, Est. Favara, P. M. Cutrupia (conf.) - Impresa Garcie c. Min. Lavori Pubblici).

2. Ha carattere giurisdizionale la decisione del Ministro delle Finanze nelle controversie in materia di imposte doganali sulle questioni di qualificazione

e classificazione delle merci, ai sensi del T. U. 9 aprile 1911, n. 330, modificato dal D. L. 8 giugno 1936 n. 1234, e dalla legge 4 dicembre 1939, n. 2026.

Pertanto non è consentito al contribuente di proporre azione dinanzi al giudice ordinario perchè decida sulla qualificazione delle merci e sul conseguente diritto al rimborso dell'imposta doganale.

Contro il provvedimento del Ministro, in seguito alla entrata in vigore della Costituzione (che con l'art. 111 ha abrogato il capv. dell'art. 26 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054), è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, impugnazione la quale comprende ed assorbe quella di contenuto più limitato al Consiglio di Stato. (Sezioni Unite, Sent. 1141/56 - Pres. Piacentini, Est. Stella R., P. M. Caruso (conf.) - S. P. A. - I.R.E. c. Amministrazione Finanze).

IMPOSTE E TASSE

Accertamento - Agevolazioni

1. Ai fini delle agevolazioni tributarie (imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa) previste dai DD. LL. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 relativamente alle compravendite di immobili da ricostruirsi, distrutti o danneggiati da eventi bellici, l'attestazione del sindaco circa il grado di danneggiamento dell'immobile per eventi bellici (la cui esibizione, da parte dell'interessato, costituisce un onere inerente all'esercizio del diritto di conseguire le suddette agevolazioni, e quindi la condizione preliminare perchè la istanza possa essere presa in esame per dar luogo alla determinazione provvisoria del tributo), non ha efficacia di prova legale fino a querela di falso, ma reca soltanto elementi presuntivi di cognizione soggetti all'eventuale rivalutazione dell'amministrazione finanziaria (cui non è pertanto inibito di accertare, posteriormente, se sussistano, in definitiva gli estremi per l'applicazione degli invocati benefici fiscali), e da tenersi presenti dal giudice per la formazione del suo convincimento. (Sezione I, Sent. n. 1593/56 - Pres. Oggioni, Est. Lanzara, P. M. Maccarone (conf.) - Raffi c. Min. Finanze).

2. L'Amministrazione finanziaria, che, per errore di diritto, abbia concesso una non dovuta agevolazione fiscale (nella specie, contemplata dalla legge 7 giugno 1945, n. 322 sui finanziamenti occorrenti per le opere di ricostruzione edilizia), può ben riparare all'errore in sede di accertamento della imposta principale revocando la agevolazione mediante imposizione suppletiva. (Sezione I, Sent. 1698/56 - Pres. Piacentini, Est. Bartolomei, P. M. Criscuoli (conf.) - Amministrazione Finanze. c. Garzanti).

3. In materia di accertamento di imposte sui redditi di ricchezza mobile, la competenza territoriale dell'ufficio delle imposte ((la quale determina, a sua volta, la competenza per territorio delle Commissioni distrettuale e provinciale) è determinata dal luogo ove il contribuente ha il suo domi-

cilio nel tempo in cui deve essere fatta la dichiarazione sui redditi, intendendosi per domicilio quello fiscale, a norma dell'art. 11 del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge con la legge n. 10 giugno del 1937. (Sezione I, Sent. n. 2023/56 - Pres. Oggioni, Est. Perrone Capano, P. M. Caruso (conf.) - Mazzacurati c. Finanze).

Tributi vari.

4. L'avocazione dei profitti di contingenza, secondo la disciplina dettata dalle leggi istitutive che regolano l'avocazione stessa, costituisce una vera e propria imposta (R. D. L. 27 maggio 1946 n. 436 e D. L. P. 28 aprile 1947, n. 330). (Sezione I, Sent. 1019/56 - Pres. Cataldi, Est. Favara, P. M. Berri (conf.) - Calcagni c. Finanze).

5. L'art. 1 del R. D. 3 giugno 1943, n. 452, nel dichiarare che sono soggette all'imposta generale sull'entrata le somme introitate dalle Provincie, dai Comuni e dagli Enti richiamati nell'art. 1 della legge 7 giugno 1940, n. 762, si riferisce a quelle prestazioni di detti enti, attraverso le quali venga a realizzarsi quello scambio economico che costituisce il fondamento stesso della imposta sulla entrata. Condizione imprescindibile perchè ciò s'avveri è che di fronte al versamento eseguito dal privato stia un servizio reso individualmente allo stesso privato cui il versamento è diretto. (Sezione I, Sent. n. 1065/56 - Pres. Cataldi, Est. Albanese, P. M. Criscuoli (conf.) - Finanze c. Sezione provinciale Cacciat. Venezia).

6. Le quote associative versate alle Sezioni della Federaccia *non* sono soggette alla imposta generale sulla entrata. (Sezione I, Sent. 1065/56 - Pres. Cataldi, Est. Albanese, P. M. Criscuoli (conf.) - Finanze c. Sezione provinciale Cacciat. Venezia).

7. L'accertamento dei profitti di regime può anche farsi per mezzo di presunzioni, se queste hanno i requisiti prescritti dall'art. 2729 Codice civile. (Sezione I, Sent. 1783/56 - Pres. Oggioni, Est. Gabrielli, P. M. Rossi (conf.) - Fall. Cupolo c. Finanze dello Stato).

Ingiunzione fiscale.

8. Non è nulla l'ingiunzione fiscale ove manchi la certificazione dell'ufficiale giudiziario circa la corrispondenza della copia all'originale. (Sezione I, Sent. n. 1473/56 - Pres. Cataldi, Est. Albanese, P. M. Colli (conf.) - Soc. I. C. S. c. Finanze).

9. Se è vero che l'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 144 della legge di registro deve contenere l'indicazione dei fatti che ne legittimano la emissione da parte dell'organo amministrativo e, tra l'altro, l'indicazione della causa dell'obbligazione tributaria (essendo ovvio che il contribuente, cui l'ordine è diretto sappia perchè il pagamento gli viene richiesto) tuttavia l'omissione della esplicita menzione della causa del debito non produce la nullità dell'atto ingiuntivo, qualora detta causa sia facilmente desumibile dal complesso degli

elementi indicati nell'atto stesso. (Sezione I, Sent. n. 1520/56 - Pres. Pasquera, Est. Gabrieli, P. M. Caldarera (parz. diff.) - Bolognesi c. Finanze).

Contenzioso

10. Il ricorso all'Autorità giudiziaria avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per le imposte relative alla valutazione dei beni oggetto di imposte indirette sui trasferimenti deve, a norma del terzo comma dell'art. 29 del R. D. n. 1639 del 1936 (convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016 e dell'art. 42 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516), intendersi ammesso solo nel caso di evidente errore di apprezzamento, ovvero per mancato o insufficiente calcolo nella determinazione del valore; tale può ravvisarsi solo in quei casi nei quali sussistono nelle decisioni errori di fatto gravi ed evidenti, oppure nei casi in cui la decisione stessa sia frutto di criteri di valutazione non conformi a legge e, infine, quando, dalla motivazione non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili. (Sezione I, Sent. n. 828/56 - Pres. Oggioni, Est. Novelli, P. M. Berri (conf.) - Finanze c. Fietta).

11. Sono nulle le decisioni delle Commissioni tributarie e provinciali nelle controversie relative alla valutazione in materia di imposta sui trasferimenti, quando dalla motivazione di esse non risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dell'imponibile, e cioè i dati in base ai quali si è proceduto alla determinazione del valore dell'immobile per emettere il giudizio di stima. (Sezione I, Sent. n. 1169/56 - Pres. Pasquera, Est. Arras, P. M. Collo (conf.) - Finanze, c. Fall. Turotti).

12. Si ha giudizio di estimazione semplice quando, esclusa ogni questione di diritto, l'indagine è limitata ai fatti materiali costituenti il presupposto della imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di estimazione complessa, attribuito alla cognizione del giudice ordinario, quando l'apprezzamento dei fatti involge la risoluzione di questioni d'indole giuridica, come avviene allorchè per stabilire la sussistenza della causa che legittima l'imposizione, si vede interpretare una legge, un regolamento o un negozio giuridico. (Sezione Unite, Sent. n. 1760/56 - Pres. Brunelli, Est. Arras, P. M. Podoro (conf.) - Finanze c. C. Valiani).

13. Il giudizio emesso in secondo grado dalle Commissioni provinciali sulla determinazione del valore in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza, è definitivo, salvo ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore.

Al riguardo, l'art. 42 R. D. 8 luglio 1937, consente bensì alle commissioni di limitarsi, sulle questioni relative alla valutazione, a una sommaria motivazione, ma richiede, senza affatto distinguere fra decisioni di conferma e decisione di riforma di quelle di primo grado, che da essa risultino gli ele-

menti di fatto presi in considerazione per la determinazione dei valori imponibili. (Sezione I, Sent. n. 1171/56 - Pres. Pasquera, Est. Celentano, P. M. Criscuoli (conf.) - Pianezza c. Finanze).

14. L'omessa specificazione dei motivi del gravame che investe una decisione della commissione provinciale delle imposte in sede di avocazione di profitti di regime, *non* è causa di nullità dell'impugnazione dinanzi alla Sezione speciale della Commissione centrale la quale, chiamata a pronunciare in grado di appello nella predetta materia decide anche in merito - previa se del caso, l'audizione personale del contribuente - sulla base dei motivi di gravame adottati davanti alla Commissione di primo grado e da questa non attesi. (Sezione I, Sent. 1507/56 - Pres. Pasquera, Est. Rossano, P. M. Colli (conf.) - Castelli c. Finanze).

15. Il termine per ricorrere contro le decisioni delle Commissioni per imposte dirette e indirette sugli affari compresa la Commissione centrale, decorre dalla notificazione della parte dispositiva della decisione effettuata a cura dell'ufficio delle imposte e del registro. Lo stesso principio è applicabile anche in caso di ricorso per revocazione proposta alla Commissione centrale. (Sezione I, Sent. n. 1781/56 - Pres. Piacentini, Est. Perrone C., P. M. Pettinari (conf.) - Soc. Acciaieria Stramezzi c. Intendenza di Finanza Cremona).

LOCAZIONE

Ordinanza di sfratto

Una ordinanza di convalida di sfratto, pronunciata nei confronti di un conduttore che non sia stato citato, equivale nella sostanza ad una sentenza di risoluzione del contratto per morosità, o di dichiarazione di cessazione di esso per scadenza del termine stabilito dalle parti o dalla eventuale legge di proroga, e, quale provvedimento emanato fuori della previsione della legge, essa può quindi essere impugnata con appello.

In tal caso e sempre al fine di ottenere che sia dichiarata nulla la citazione, deve altresì ritenersi proponibile avverso il cennato provvedimento, senza che ne derivi ostacolo alla proposizione dello appello, anche la opposizione tardiva poichè, non può escludersi che nella ampia previsione di cui allo art. 668 C. p. c. rientri anche il caso che il conduttore non abbia avuto conoscenza della intimazione per irregolarità non della notificazione bensì della citazione, ed anche se il giudice della convalida si sia pronunciato al riguardo. (Sezione III, Sent. n. 1440/56 - Pres. Zappulli, Est. D'uni, P. M. Pettinari (diff.) - Cipriani c. Finanze).

PRESCRIZIONE

Usucapione

La sospensione del corso dei termini di prescrizione, stabilita dal R. D. L. 3 gennaio 1944 n. 1 (art. 1, commi 1 e 8) e prorogata dal D. L. L.

24 dicembre 1944, n. 392, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra (fissata al 15 aprile 1946 dall'art. 1 D. L. Lgt. 3 febbraio 1946, n. 49) deve ritenere operante anche per il corso dei termini di usucapione. La sospensione dei termini di che trattasi è rilevabile di ufficio anche in Cassazione. (Sezione II, Sent. n. 1727/56 - Pres. Di Leva, Est. Boccia, P. M. Marmo (conf.) - Carapezzi c. Abati).

RESPONSABILITA' CIVILE

Danni non patrimoniali

La dichiarazione di non doversi procedere, emessa dal giudice penale, per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato, non esclude che l'Amministrazione militare debba rispondere, in sede civile, oltre che dal danno patrimoniale, anche di quello non patrimoniale, cagionato dalla circolazione dell'autoveicolo di sua proprietà, pur mancando la identificazione del conducente, risulti che questi era certamente un militare da essa Amministrazione dipendente, del quale non sia contestata la imputabilità, e vi sia la prova di avere egli agito con coscienza e volontà *contra legem*. (Sezione III, Sent. n. 1546/56 - Pres. Zappulli, Est. Natale, P. M. Berri (conf.) - Min. Difesa Esercito c. Giardina).

Infortunio a dipendente statale

La legge 3 marzo 1950, n. 104, abrogativa del D. L. 6 febbraio 1936, n. 313, non ha efficacia retroattiva e non può quindi essere applicabile ai rapporti giuridici sorti sotto l'impero della legge anteriore abrogata. (Sezioni Unite, Sent. n. 1614/56 - Pres. Brunelli, Est. Gabrielli, P. M. Fragali (conf.) - Min. Difesa Aeronautica c. Carfagnini).

SVALUTAZIONE MONETARIA

Debito di valore.

Per debiti di valore, in contrapposto ai debiti pecuniari soggetti al principio nominalistico fissato dall'art. 1277 (Codice Civile, debbono intendersi quelli che vengono a tradursi in una prestazione in danaro solo attraverso il processo di liquidazione di un'obbligazione primaria non costituita in danaro. Un'obbligazione che si traduce in un mero rimborso di spese non può andare qualificata come obbligazione di valore, perchè la sua espressione in moneta non è la risultante di un processo di *aestimatio* rei essendo aprioristicamente determinata nella qualità l'importo delle spese che si debbono rimborsare. Nella specie, rimborso da parte del Ministero dei Lavori Pubblici delle spese eccessive sostenute da un privato per lo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 126 T. U. delle leggi sulle acque e sulle condutture elettriche approvato con R. D. n. 1775 del 1933. (Sezione I, Sent. n. 869/56 - Pres. Cataldi, Est. Civiletti, P. M. Colli (conf.) - Ente Volturmo c. Ministero dei LL. PP.).

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA PRESA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

BACINI IMBRIFERI MONTANI. — Se la legge 27 dicembre 1953 n. 959 sia applicabile all'Amministrazione delle FF. SS. e, in genere, alle Amministrazioni statali, che utilizzano le acque demaniali per la produzione di energia elettrica (n. 41).

AGRICOLTURA

CONFEDERAZIONI. — Se il rapporto intercorrente tra la Confederazione nazionale e le Confederazioni provinciali possa ravvisarsi come un vero e proprio rapporto organico per cui la Confederazione nazionale potrebbe essere chiamata in causa quale responsabile degli atti economici compiuti dalle proprie organizzazioni provinciali (n. 9).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — I) Quali siano i poteri del Collegio dei revisori del Poligrafico dello Stato in materia di bilancio (n. 192). — II) Se la gestione, da parte dell'Istituto Poligrafico della Libreria dello Stato, che non ha personalità giuridica ed è uno dei servizi del Provveditorato, curando la vendita al pubblico delle pubblicazioni statali, può significare assunzione da parte del Poligrafico di attività editoriale esclusa dallo Statuto e dalla legge istitutiva (n. 193).

PARTECIPAZIONE A SODALIZI. — III) Se l'Ufficio Italiano Cambi possa partecipare in qualità di socio all'Istituto per l'edilizia economica al fine di consentire ai dipendenti, con il concorso dei benefici statali, di ottenere un alloggio in locazione con patto di futura vendita o di riscatto (n. 194).

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA. — IV) Quale sia la natura giuridica del Provveditorato al Porto di Venezia (n. 195).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (REATI CONTRO)

TURBATIVA D'INCANTO. — V) Se nel fatto di un unico procuratore il quale rappresenti contemporaneamente più ditte, concorrenti tutte alla stessa gara per l'aggiudicazione della medesima fornitura, e sottoscriva, a norme di ciascuna delle ditte rappresentate, tante offerte quante sono appunto le ditte che rappresenta, possano ravvisarsi integrati gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 353 C. p. (turbata libertà degli incanti) (n. 196).

ASSICURAZIONI

RISERVE MATEMATICHE. — Se possano entrare a far parte delle riserve matematiche dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito Comunicazioni, i crediti che l'Istituto stesso deve riscuotere dal Ministero dei Trasporti per mutui fatti ai dipendenti di questo ai sensi del Regolamento 4 luglio 1925, n. 63 (n. 45).

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

AUTOVEICOLI PUBBLICI. — I) Se sia possibile, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, agli autoveicoli in servizio di piazza per trasporto merci, caricare merci fuori della propria provincia (n. 50). — II) Se, ai sensi della suddetta legge, un autoveicolo addetto al servizio di piazza per trasporto merci, una volta assunto il carico nell'ambito provinciale, possa trasportarlo in qualsiasi località, anche al di fuori della provincia stessa (n. 50).

DISCO CONTRASSEGNO. — III) Se sia viziato di eccesso di potere giurisdizionale il provvedimento del giudice istruttore del Tribunale che ha autorizzato il sequestro giudiziale del disco contrassegno apposto su un autocarro, costituente un accessorio dell'autorizzazione concessa dall'Ispettorato civile della motorizzazione ad una ditta di effettuare trasporto merci per conto terzi (n. 51).

AVVOCATI E PROCURATORI

TRANSAZIONE. — Se il vincolo della solidarietà stabilito nell'art. 68 del R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, debba estendersi ai casi in cui la transazione abbia per oggetto una lite non dedotta in giudizio (n. 30).

CERTIFICAZIONI

UFFICIALE PUBBLICO. — Se gli amministratori delle società per azioni, i quali certificano la conformità agli originali delle copie dei documenti, che devono depositare presso la Cancelleria del Tribunale, assumano, sia pure temporaneamente, la qualifica di pubblici ufficiali (n. 1).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

NAVIGAZIONE. — Se la norma, contenuta nell'articolo 1328 del Codice della navigazione che stabilisce la competenza dei comandanti di porto a conoscere delle contravvenzioni previste dal citato Codice, sia applicabile alla navigazione interna (n. 13).

CONFISCA

ORO. — Se competeva agli ufficiali giudiziari la percentuale del 15 % sul ricavo della vendita di oro confiscato come corpo di reato (n. 18).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

DIRITTI CASUALI. — I) Se per la effettuazione di trattenute sui mandati diretti a norma della legge 17 luglio 1951, n. 575, debba tenersi conto del momento dell'ammissione a pagamento dei mandati da parte della Direzione generale del Tesoro o dei momenti successivi, quali quelli della effettiva riscossione o anche solo della riscuotibilità dei mandati (n. 140).

OFFERTE. — II) Se nel fatto di un unico procuratore, il quale rappresenti contemporaneamente più ditte, concorrenti tutte alla stessa gara per l'aggiudicazione della medesima fornitura, e sottoscriva, a norma di ciascuna delle ditte rappresentate, tante offerte quante sono appunto le ditte che rappresenta, possano ravvisarsi integrati gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 353 C. p. (turbata libertà degli incanti) (n. 141).

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA. — III) Se il Provveditorato al Porto di Venezia possa, a norma dell'art. 69 della legge sulla Contabilità generale dello Stato sospendere il pagamento dei propri debiti in dipendenza dell'apposizione del fermo amministrativo (n. 142).

RECUPERO DI PAGAMENTI. — IV) A chi spetti la competenza a disporre l'abbandono di un credito a carico delle Ferrovie dello Stato (n. 143).

CONTRABBANDO

POLIZIA. — I) Se possa ritenersi legittimo l'uso, da parte della Guardia di Finanza, di cani poliziotti particolarmente addestrati al fermo delle persone che esercitano il contrabbando nei valichi di frontiera (n. 28). — II) Se l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile dell'uso dell'animale e del danno dallo stesso cagionato nel caso cui questo, nonostante l'addestramento, aggredisca il contrabbandiere dopo che lo stesso abbia desistito dal contrabbando, cioè nei casi in cui non sia più legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (n. 28).

CONTRIBUTI DELLO STATO

MUTUI ALL'INDUSTRIA. — Se, concesso dal Ministero dell'Industria e Commercio, ai sensi del D. L. L. 8 maggio 1946, n. 449, un finanziamento ad una Società e consentito il prolungamento del termine di rimborso della suddetta operazione, gli interessi di mora già addebitati non debbano più essere considerati tali (n. 11).

DANNI DI GUERRA

OCCUPAZIONE DI BENI. — I) Se le occupazioni di immobili attuate abusivamente dalle Forze Armate, senza alcuna disposizione dell'Amministrazione, cioè senza alcun ordine dei Comandi militari dai quali esse dipendono, concretino fatti di guerra, ove siano state occasionate dalle operazioni di guerra (n. 55).

DANNO RISARCIBILE. — II) Se, nell'ipotesi affermativa soltanto i danni derivati da queste occupazioni militari diano luogo a danni di guerra giusta le previsioni di cui al D. L. 6 settembre 1946 n. 226 (n. 55). — III) Se i danni relativi ad occupazione di immobili, irregolari solo per la forma, ma sostanzialmente volute dalla Amministrazione siano risarcibili quali danni da requisizione, anche se le occupazioni siano state compiute per impellenti necessità belliche (n. 55).

PRESCRIZIONE. — IV) Se il termine di prescrizione triennale, per i pagamenti previsti dalla nuova legge per i danni di guerra, si applica anche ai pagamenti in acconto disposti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa con decorrenza dalla data in vigore di essa (n. 56).

DEMANIO E PATRIMONIO

MARE. — I) Se, ai sensi dell'art. 32 del Codice navigazione compete al Capo del Compartimento marittimo promuovere il procedimento per la delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata in contraddittorio con i privati interessati (n. 125). — II) Se, ai sensi dell'art. 58, 3° capov. Regolamento navigazione marittima, la Commissione possa procedere, alla data stabilita, alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato (n. 125). — III) Se, per recuperare le somme dovute dai privati confinanti a titolo di spese per la

delimitazione prevista dall'art. 32 del Codice navigazione, ed ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, la Capitaneria di porto possa procedere con le forme ed i modi previsti dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 125).

PORTO. — IV) Se le acque portuali siano da considerarsi località del demanio marittimo o « mare » (n. 126).

DIRITTO INTERNAZIONALE

LEGGE. — I) Se per il riconoscimento della qualità di eredi di un pensionato statale, cittadino italiano deceduto in Jugoslavia prima del Trattato di pace, debba essere applicata la legge italiana o quella jugoslava (n. 1).

DOCUMENTI. — II) Se possano essere accettati, qualora debba applicarsi la legge italiana, i documenti rilasciati nel luogo di attuale residenza degli eredi, non potendo i medesimi ottenere presentemente il rilascio dei documenti nel luogo ove si aprì la successione (n. 1).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

INA-CASA. — I) Se possono rientrare nell'etere e nello spirito dell'art. 1 del D. P. R. 16 settembre 1951, n. 1089, relativo alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi INA-Casa, i lavoratori ricoverati in dormitori pubblici ovvero in alberghi a spese del Comune o di un ente di assistenza o in via precaria (n. 58).

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE. — II) Se, revocata ad un mutuatario l'assegnazione di un alloggio cooperativo costruito con i fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, per difetto delle condizioni previste dall'art. 8 della legge stessa, l'alloggio debba essere assegnato ad altra persona dello stesso Comune che abbia presentata domanda di mutuo e sia in possesso dei requisiti necessari (n. 59). — III) Se il nuovo assegnatario debba rimborsare al precedente concessionario le somme da questo spese in proprio (n. 59). — IV) Se, nell'ipotesi che non venga rintracciato altro soggetto in possesso delle condizioni di legge che richieda il mutuo e sia disposto a subentrare al precedente concessionario, sia possibile considerare questo come rinunciante al mutuo entro il primo quinquennio e quindi lasciare l'alloggio in sua disponibilità (n. 59).

ESAZIONE

L'EREDE DELL'ESATTORE. — I) Se l'erede non continuatore della gestione esattoriale debba rispondere anche oltre il valore dei beni a lui pervenuti, dei debiti dipendenti dalla gestione svolta da *de cuius*, come in genere, di ogni debito ereditario (n. 2). — II) Se nei riguardi del detto erede possano trovare applicazione le norme particolari di procedura per l'esecuzione sulla cauzione (n. 2).

ESECUZIONE FORZATA

PENSIONI. — Se possa procedersi a pignoramento a carico della pensione di reversibilità goduta dalla vedova per debiti del defunto marito di cui abbia accettato l'eredità (n. 15).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE. — I) Se l'Ente delle Tre Venezie possa esercitare il potere di esproprio, riconosciutogli dall'art. 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, per conto di altro ente, di cui sia l'unico azionista (n. 122).

FORESTE. — II) Se il diritto di pascolo sui terreni demaniali possa essere espropriato in base all'art. 111 della legge 30 dicembre 1933, n. 3267 (n. 123).

OCCUPAZIONE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. — III) Se i prefetti possano emettere decreti

di occupazione di urgenza a favore di proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni della legge 14 febbraio 1947, n. 1598, quando la occupazione debba avvenire nei confronti di occupanti che detengono l'immobile in base a rapporto di natura obbligatoria (n. 124).

FERROVIE

PASSAGGI A LIVELLO. — I) Se l'Amministrazione ferroviaria possa pretendere il rimborso, da parte del Comune, delle spese di presenziamento, ai sensi dello art. 231 della legge sui lavori pubblici per la custodia di passaggi a livello su strade private dove il traffico sia aumentato sensibilmente (n. 242). — II) Se l'Amministrazione ferroviaria, allorchè decide di provvedere direttamente alla custodia di un passaggio a livello già affidato ad un privato, possa stipulare particolari convenzioni che impegnino i privati utenti a partecipare alla spesa, in proporzione della utilità che a ciascuno di essi deriva (n. 242).

RECUPERI DI PAGAMENTI. — III) A chi spetti la competenza a disporre l'abbandono di un credito a carico delle Ferrovie dello Stato (n. 243).

FERROVIE (TRASPORTO).

TRASPORTO CUMULATIVO PER MARE. — IV) Se il termine prescrizione del diritto di rivalsa nei rapporti tra vettore ferroviario e vettore marittimo quando si presenti il caso di dover risarcire un'avaria o una perdita verificatasi alle cose che hanno formato oggetto del trasporto cumulativo, debba considerarsi regolato dall'art. 2951 o dall'art. 2946 del C. c. (n. 244).

FORESTE

DIRITTI DI PASCOLO. — Se il diritto di pascolo sui terreni demaniali possa essere espropriato in base all'art. 111 della legge 30 dicembre 1933, n. 3267 (n. 2).

GUERRA

BENI SEQUESTRA TI AL CITTADINO. — I) Se sia dovuta l'imposta di successione sui crediti vantati verso il Governo egiziano per titoli di credito, già appartenenti ad *de cuius*, sequestrati in Egitto come beni ex nemici, in applicazione dell'art. 20 della legge tributaria sulle successioni n. 3270 del 1923 (n. 130).

CENSURA. — II) Se, cessato lo stato di guerra, per la corrispondenza e i valori, per i quali non si sia provveduto a denuncia o non è intervenuto sequestro, la Commissione di censura sia tenuta alla restituzione della stessa corrispondenza e dei valori all'Amministrazione postale (n. 131).

INVALIDI DI GUERRA. — III) Se, a termini dell'art. 33 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il ricovero degli invalidi di guerra, di età minore, in appositi istituti che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale, sia affidato all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra (n. 132). — IV) Se l'onere delle rette di ricovero dei suddetti minori debba restare a carico dell'O.N.I.G. con decorrenza dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 648 (n. 132).

RICOVERI ANTIAEREEI. — V) Se si debba provvedere all'esproprio ed al passaggio al Demanio, ai sensi del D. L. 11 marzo 1948, n. 409, delle grotte naturali o costruite da privati, che, durante l'ultimo conflitto, siano state requisite e adattate a ricoveri pubblici anti-aerei e che siano già state restituite ai legittimi proprietari (n. 133). — VI) Se l'Amministrazione possa, a mezzo di atto convenzionale, ottenere dai proprietari delle suddette grotte l'impegno di non modificare i luoghi onde permettere, in caso di emergenza, l'immediata utilizzazione a ricoveri anti-aerei (n. 133).

IMPIEGO PUBBLICO

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DELLA SOMALIA. — I) Se l'ordinamento del personale statale in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, quale risulta dal D. P. R. 9 dicembre 1952, n. 2359, preveda una disciplina uniforme per i civili e i militari (n. 406). — II) Se tutte le norme, relative agli assegni, alle competenze, alle indennità speciali, alla disciplina al congedo ordinario, alle missioni, all'aspettativa per motivi di salute, siano dettate cumulativamente e indistintamente per l'una e per l'altra categoria del suddetto personale (n. 406).

CONDIZIONI DELL'ASSUNZIONE. — III) Se, nel caso di condanna e riabilitazione rispettivamente subita ed ottenuta prima della costituzione del rapporto di impiego per reati che avrebbero, se accertati, comportato la destituzione, l'Amministrazione debba ritenere l'aspirante all'impiego privo del requisito della buona condotta (n. 407).

MARINA. — IV) Se possa considerarsi rapporto di pubblico impiego l'assunzione, da parte del Ministero della Marina, di sottufficiali in congedo con un determinato incarico come lavoratori autonomi (n. 408). — V) Se possa configurarsi un onere assicurativo a carico dello Stato per chi non ha e non può avere la qualifica di dipendente statale e il correlativo rapporto di impiego pubblico (n. 408). — VI) Se possano competere ai suddetti sottufficiali le assicurazioni sociali e le relative prestazioni connesse (n. 408).

QUOTE COMPLEMENTARI DI CAROVITA. — VII) Se le dipendenti statali vedove conservino il diritto a percepire le quote complementari di carovita spettanti per i figli minorenni a carico, ancorchè passino a seconde nozze (n. 409).

POLIZIA. — VIII) Se e in che limiti spetti un'indennità di buonauscita agli agenti provenienti dalle formazioni irregolari di polizia ferroviaria che non siano stati in seguito inquadrati nell'organico delle Guardie di pubblica sicurezza (n. 410).

PREVIDENZA. — IX) Se il contributo INADEL dovuto, ai sensi dell'art. 15 legge 13 marzo 1950, n. 120, su tutti gli emolumenti a carattere continuativo spettanti al personale, si applichi sull'assegno perequativo e sulla indennità di funzione (n. 411). — X) Se a norma dell'art. 26, lett. b del vigente regolamento per il personale, l'Istituto per il commercio estero possa ottenere l'esonero dal versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione, nei riguardi del proprio personale di ruolo (n. 412).

SALARIATI. — XI) Se una condanna passata in giudicato per bigamia sia preclusiva dell'ammissione al lavoro, in qualità di salariati dello Stato, ai sensi della lett. a) dell'art. 16 del Regolamento generale salariati dello Stato (n. 413).

STIPENDIO (CESSIONE DI QUOTE). — XII) Se, per la concessione di mutuo, da estinguersi, con cessione di quote di stipendio o di salario, sia necessario che il dipendente provi di aver sana costituzione fisica ai sensi dell'art. 24 lett. c) del T. U. n. 180 del 1950 (n. 414). — XIII) Se, una volta acquisita nei modi di legge la documentazione comprovante l'esistenza di tale requisito (in mancanza di elementi specifici che comprovino l'intento fraudolento del dipendente) nell'ipotesi di decesso dell'impiegato in conseguenza di uno stato patologico che doveva preesistere, ma che non era stato diagnosticato, la concessione del prestito debba ritenersi per sé stessa illegittima e nulla, autorizzando il recupero delle somme versate (n. 414).

STIPENDIO (PIGNORABILITÀ). — XIV) Se possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 2, n. 2 D. L. P. 5 gennaio 1950, n. 180, il sequestro o il pignoramento di un quinto dello stipendio di un impiegato per il recupero del credito erariale per assegni di pensione indebitamente percepiti dalla madre dello stesso, successivamente defunta (n. 415).

IMPOSTA DI BOLLO

USO DELL'ATTO. — I) Se gli amministratori delle società per azioni, i quali certificano la conformità agli originali delle copie dei documenti, che devono depositare presso la Cancelleria del Tribunale, assumano, sia pure temporaneamente, la qualifica di pubblici ufficiali (n. 1). — II) Se, agli effetti tributari, debba considerarsi caso d'uso l'inserzione dei predetti documenti nel verbale di deposito redatto dal cancelliere (n. 1). — III) Se, agli effetti tributari, possa escludersi il caso d'uso, quando si tratti di formalità imposta per legge (n. 1).

IMPOSTA DI REGISTRO

INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. — I) Se le agevolazioni disposte con l'art. 15 del D. L. C. p. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, in materia di imposta di registro sui trasferimenti di proprietà, siano applicabili ai soli trasferimenti a titolo oneroso, ovvero anche alle donazioni (n. 120).

NEGOZIO CONDIZIONATO. — II) Se sia dovuta la soprattassa per omessa denuncia in ipotesi di avveramento di condizione sospensiva apposta a un atto di donazione, nel caso che la notizia del verificarsi della condizione stessa sia pervenuta all'Ufficio, non in virtù della formale denuncia di cui all'art. 79 della legge di registro, ma a seguito di dichiarazione della parte, con la quale essa, accettando la donazione, faccia presente che la condizione voluta dalla donante si è verificata (n. 121).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

BENI TASSABILI. — I) Se sia dovuta l'imposta di successione sui crediti vantati verso il Governo egiziano per titoli di credito, già appartenenti al *de curvis*, sequestrati in Egitto come beni *ex ex nemici*, in applicazione dell'art. 20 della legge tributaria sulle successioni n. 3270 del 1923 (n. 19).

VALUTAZIONE DELL'ASSE. — II) Se le quote di eredità sulle quali si deve liquidare l'imposta di successione debbano essere calcolate in base al valore risultante dall'asse ereditario dedotta l'imposta globale liquidata, o con la detrazione dell'imposta globale realmente percetta (n. 20).

IMPOSTA SUL PATRIMONIO

STRAORDINARIA PROGRESSIVA. PRIVILEGIO. — Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T. U. 9 maggio 1950, n. 203, che assiste la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio abbia efficacia anche per la riscossione delle soprattasse e degli accessori (n. 2).

IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI

OLI COMMESTIBILI. — Se la violazione dell'art. 34 del D. P. R. 11 luglio 1953, n. 495, costituisca reato (n. 2).

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

AGEVOLAZIONI MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA. — I) Se tra le particolari agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 legge 22 giugno 1950, n. 445, per le operazioni compiute dagli istituti di credito per i finanziamenti alle medie e piccole industrie, sia compreso anche l'esonero dal pagamento della imposta ipotecaria nei finanziamenti effettuati dietro rilascio di cambiali ipotecarie (n. 270).

IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. — II) Se il privilegio, sancito dall'art. 24 del D. L. 3 gennaio 1947, n. 1, per crediti dello Stato a titolo di imposta di fabbricazione sui filati, abbia natura di privilegio generale o speciale (n. 271). — III) Se, ai sensi del D. L. 3 gennaio 1947, n. 1, debitore dell'imposta di fabbricazione sui

filati sia il fabbricante, o vi sia responsabilità sussidiaria da parte di eventuali cessionari della ditta (n. 271).

RICOSTRUZIONE. — IV) Se le norme di agevolazione fiscale di cui ai DD. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 si applichino esclusivamente ai contratti di appalto veri e propri per riparazioni di opere pubbliche danneggiate dalla guerra od anche alla fornitura dei materiali (nel caso materiale bituminoso) per l'effettuazione dei lavori stessi (n. 272). — V) Se la ditta fornitrice dei suddetti materiali possa ottenere la rivalsa da parte dell'ANAS per le imposte pagate, avendo l'Amministrazione ottenuto i materiali a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovuto pagare se non fosse stata prevista, nella determinazione del prezzo, l'esenzione da ogni tributo (n. 272).

ISTRUZIONE PUBBLICA

MEDIA - INSEGNANTI. — I) Se gli insegnanti, che, a seguito di accoglimento di ricorsi siano stati con provvedimenti successivi alla data di approvazione delle graduatorie di merito inseriti tra i vincitori, abbiano diritto ad ottenere la destinazione a sedi vacanti alla data delle prime nomine in ruolo (n. 4).

RESPONSABILITÀ CIVILE. — II) Se trova fondamento nelle vigenti norme giuridiche la richiesta di indennizzo a carico dell'Amministrazione per danni subiti durante una manifestazione di studenti (n. 5).

LAVORO

ASSEGNI FAMILIARI. — Se la Provincia sia obbligata a corrispondere gli assegni familiari ai prestatori d'opera assunti con carattere straordinario per l'esecuzione di lavori stradali in economia (n. 4).

LOCAZIONI

VINCOLI. — I) Se il locatore può far cessare, ai sensi dell'art. 4, n. 1, legge 23 maggio 1950, n. 253, la proroga del contratto ove dimostri la urgente ed improrogabile necessità di esercitare nell'immobile la propria normale attività (n. 92). — II) Se detta norma possa ritenersi invocabile non soltanto dai locatori che siano persone fisiche ma anche dalle persone giuridiche, pubbliche e private, che esercitano una attività commerciale, senza necessità di offrire al conduttore un altro immobile a sensi dell'art. 2, n. 2 della legge n. 253 (n. 92).

NAVE E NAVIGAZIONE

DEMANIO. — I) Se, ai sensi dell'art. 32 del Codice della navigazione competa al capo del Compartimento marittimo promuovere il procedimento per la delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata in contraddittorio con i privati interessati (n. 73). — II) Se, ai sensi dell'art. 58, 3° capov. Regolamento navigazione marittima. La Commissione possa procedere alla data stabilita, alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato (n. 73).

NAVIGAZIONE INTERNA. — III) Se la norma, contenuta nell'art. 1328 del Codice della navigazione, che stabilisce la competenza dei comandanti di porto a conoscere delle contravvenzioni previste nel citato Codice, sia applicabile alla navigazione interna (n. 74).

PIGNORAMENTO DI CARATI. — IV) Se l'Autorità marittima possa impedire la partenza di nave sottoposta a pignoramento o di nave i cui carati siano stati pignorati (n. 75).

RELITTI - PREMIO DI RITROVAMENTO. — V) Quali siano i caratteri differenziatori del *recupero* e del *ritrovamento* (n. 76). — VI) Se una ditta, che durante i lavori di recupero dell'ancora e delle catene perdute in un porto, apprenda del materiale di proprietà della Marina mercantile abbia diritto al premio previsto dall'art. 510 Codice della navigazione (n. 76).

OCCUPAZIONE

ABUSIVA. — Se le occupazioni di immobili attuate abusivamente dalle Forze Armate, senza alcuna disposizione dell'Amministrazione, cioè senza alcun ordine dei Comandi militari dai quali esse dipendono, concretino fatti di guerra, ove siano state occasionate dalle operazioni di guerra (n. 1).

PATRIMONIO (REATI CONTRO)

APPROPRIAZIONE INDEBITA. — Se una ditta, che durante i lavori di recupero dell'ancora e delle catene perdute in un porto, apprende del materiale di proprietà della Marina mercantile abbia diritto al premio previsto dall'art. 510 Codice della navigazione (n. 1).

PENSIONI

PIGNORABILITÀ. — I) Se sia legittimo il provvedimento emesso dal giudice istruttore del Tribunale, ai sensi dell'art. 700 C. p. c., che ordini all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di disporre con effetto immediato il fermo degli arretrati di pensione spettanti ad un ex agente delle Ferrovie su istanza della moglie separata (n. 73). — II) Se gli assegni integrativi spettanti ai pensionati possano essere ceduti, pignorati o sequestrati nei limiti in cui possono esserlo gli altri assegni in base alle norme ordinarie (n. 73). — III) Se possa procedersi a pignoramento a carico della pensione di reversibilità goduta dalla vedova per debiti del defunto marito di cui abbia accettato l'eredità (n. 74).

TRATTENUTE D'ADDEBITO. — IV) Se possano operarsi trattenute sulla pensione di un ex agente delle Ferrovie al fine di recuperare un credito vantato nei confronti di questo dallo Stato per pena pecuniaria in seguito a contravvenzioni per reato valutario (n. 75).

POLIZIA

CANI POLIZIOTTI. — I) Se possa ritenersi legittimo l'uso, da parte della Guardia di Finanza, di cani poliziotti particolarmente addestrati al fermo delle persone che esercitano il contrabbando nei valichi di frontiera (n. 15). — II) Se l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile dell'uso dell'animale e del danno dallo stesso cagionato nel caso in cui questo, nonostante l'addestramento, aggredisca il contrabbandiere dopo che lo stesso abbia desistito dal contrabbando, cioè nei casi in cui non sia più legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (n. 15).

FERROVIARIA. — III) Se spetti e che in limiti un'indennità di buonuscita agli agenti provenienti dalle formazioni irregolari di Polizia ferroviaria che non siano stati in seguito inquadrati nell'organo delle Guardie di P. S. (n. 16).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

CONVENZIONE TELEGRAFICA. — I) Se ad un'Agenzia che abbia stipulato una convenzione con il Ministero delle PP. e TT. per la concessione di una linea telegrafica a sensi della legge 1° agosto 1949, n. 482, debba revocarsi la concessione stessa per aver permesso o tollerato che un'altra Società usufruisse per finalità diverse, del circuito che le era stato concesso (n. 52). — II) Se tanto l'Agenzia concessionaria quanto la Società che ha usufruito della concessione, siano tenute solidalmente al pagamento delle soprattasse a norma dell'art. 178 Codice postale e della legge 14 marzo 1952, n. 196 (n. 52). — III) Se tale trasgressione abbia carattere di reato ai sensi dell'art. 17 del Codice penale onde sia necessario denunciare i fatti all'A. G. O. (n. 52).

PRESCRIZIONE

DECORRENZA. — I) Se possa ritenersi iniziato un termine di prescrizione quando manchi la certezza che l'interessato abbia avuto conoscenza della liquidazione dell'acconto (n. 25). — II) Se l'onere di tale prova incomba su l'Amministrazione o su l'interessato (n. 25).

RADIOAUDIZIONI. — III) Se, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato debba ritenersi applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 o non piuttosto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 (n. 26).

PREVIDENZA

ENTI LOCALI. — I) Se il contributo INADEL dovuto, ai sensi dell'art. 15 legge 13 marzo 1950, n. 120, su tutti gli emolumenti a carattere continuativo spettanti al personale, si applichi sull'assegno perequativo e sulla indennità di funzione (n. 18).

IMPIEGO PUBBLICO. — II) Se a norma dell'art. 26 lett. b del vigente regolamento per il personale, l'Istituto per il Commercio estero possa ottenere l'esonero dal versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione, nei riguardi del proprio personale di ruolo (n. 19). — III) Se possa configurarsi un onere assicurativo a carico dello Stato per chi non ha e non può avere la qualifica di dipendente statale e il correlativo rapporto di impiego pubblico (n. 20). — IV) Se possano competere ai sottufficiali in congedo, assunti con un determinato incarico come lavoratori autonomi, le assicurazioni sociali e le relative prestazioni connesse (n. 20).

PROPRIETÀ

OCCUPAZIONI. — I) Se l'accesso di truppe su fondi privati e la sosta, anche per brevissimo spazio di tempo con o senza attendamenti di uomini o accantonamento di mezzi, debbano essere consentiti dal proprietario (n. 20). — II) Quali siano le modalità da seguire nel caso di mancato accordo con i proprietari dei fondi necessari alle esercitazioni (n. 20).

RADIOAUDIZIONI

CANONI. — Se, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato debba ritenersi applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 o non piuttosto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 (n. 4).

REGIME FASCISTA

GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO. — Se, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione Siciliana che dispone l'assegnazione, a favore dell'Ente Regione, dei beni patrimoniali dello Stato, la suddetta norma sia applicabile ai beni della ex G.I.L. nel territorio della Regione Siciliana (n. 1).

REGIONI

PATRIMONIO. — Se, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione Siciliana che dispone l'assegnazione, a favore dell'Ente Regione, dei beni patrimoniali dello Stato, la suddetta norma sia applicabile ai beni della ex G.I.L. nel territorio della Regione Siciliana (n. 54).

REQUISIZIONE

DANNO RISARCIBILE. — I) Se i danni relativi ad occupazione di immobili, irregolari solo per la forma, ma sostanzialmente volute dalla Amministrazione, siano risarcibili quali danni da requisizione, anche se le occu-

pazioni siano state compiute per impellenti necessità belliche (n. 113).

PRESCRIZIONE. — II) Se alle richieste di danni da requisizione sia applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 C. c. (n. 113).

RESPONSABILITA' CIVILE

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. — I) Se l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile dell'uso dei cani poliziotti, impiegati per la repressione del contrabbando, e del danno dagli stessi cagionato nel caso in cui questi, nonostante l'addestramento, aggrediscano il contrabbandiere dopo che lo stesso abbia desistito dal contrabbando, cioè nei casi in cui non sia più legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (n. 171). — II) Se trova fondamento nelle vigenti norme giuridiche la richiesta di indennizzo a carico dell'Amministrazione per danni subiti durante una manifestazione di studenti (n. 172). — III) Se una ditta, proprietaria di terreni in una zona soggetta a servitù aeronautiche, che abbia iniziato lavori di costruzione senza la prescritta autorizzazione, abbia diritto al risarcimento danni in seguito alla sospensione dei lavori ed alla occupazione d'urgenza degli immobili stessi (n. 173).

RIABILITAZIONE

IMPIEGO PUBBLICO. — Se, nel caso di condanna e riabilitazione, rispettivamente subita ed ottenuta prima della costituzione del rapporto di impiego, per reati che avrebbero, se accertati, comportato la destituzione, l'Amministrazione debba ritenere l'aspirante all'impiego privo del requisito della buona condotta (n. 1).

RICOSTRUZIONE

ESENZIONI TRIBUTARIE. — I) Se le norme di agevolazione fiscale di cui ai DD. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, si applichino esclusivamente ai contratti di appalto veri e propri per riparazioni di opere pubbliche danneggiate dalla guerra od anche alla fornitura dei materiali (nel caso, materiale bituminoso) per l'effettuazione dei lavori stessi (n. 5). — II) Se la ditta fornitrice dei suddetti materiali possa ottenere la rivalsa da parte dell'A.N.A.S. per le imposte pagate, avendo l'Amministrazione ottenuto i materiali a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovuto pagare se non fosse stata prevista, nella determinazione del prezzo, l'esenzione da ogni contributo (n. 5).

RISCOSSIONE COATTIVA

SPESE DI DELIMITAZIONE. — Se, per recuperare le somme dovute dai privati confinanti a titolo di spese per la delimitazione prevista dall'art. 32 del Codice di navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del Regolamento, la Capitaneria di porto possa procedere con le forme ed i modi previsti dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 2).

SERVITU' PUBBLICHE

AERONAUTICA. — I) Se una ditta proprietaria di terreni in una zona soggetta a servitù aeronautiche, che abbia iniziato lavori di costruzione senza la prescritta autorizzazione, abbia diritto al risarcimento danni in seguito alla sospensione dei lavori ed alla occupazione di urgenza degli immobili stessi (n. 17). — II) Se l'Amministrazione aeronautica possa imporre, ai sensi dell'art. 4, penultimo comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, un divieto di costruzione in una zona di rispetto per un centro radiotelegrafico A. M. (n. 18).

MILITARI IN GENERE. — III) Quale sia l'interpretazione dell'art. 3 lett. h, D. M. 5 aprile 1933, contenente norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931 n. 886 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (n. 19).

SOMALIA

IMPIEGO PUBBLICO. — I) Se l'ordinamento del personale statale in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, quale risulta dal D. P. R. 9 dicembre 1952 n. 2359, preveda una disciplina uniforme per i civili e i militari (n. 1). — II) Se tutte le norme, relative agli assegni, alle competenze, alle indennità speciali, alla disciplina, al congedo ordinario, alle missioni, alla aspettativa per motivi di salute siano dettate cumulativamente e indistintamente per l'una e per l'altra categoria di personale (n. 1).

STAMPA

EDITORIA. — Quale sia la differenza dall'attività tipografica di stampa in genere, dalla attività editoriale (n. 4).

STRADE

CLASSIFICAZIONE. — Se la trasformazione di una strada da privata in pubblica possa desumersi unicamente dal fatto che il traffico su di essa abbia subito un certo, maggiore o minore, accrescimento (n. 22).

SUCCESSIONI

DIRITTO INTERNAZIONALE. — I) Se per il riconoscimento della qualità di eredi di un pensionato statale, cittadino italiano, deceduto in Jugoslavia prima del Trattato di pace, debba essere applicata la legge italiana o quella jugoslava (n. 48). — II) Se possano essere accettati, qualora debba applicarsi la legge italiana, i documenti rilasciati nel luogo di attuale residenza degli eredi, non potendo i medesimi ottenere presentemente il rilascio dei documenti nel luogo ove si aprì la successione (n. 48).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA

BRASILE

I. - PREMESSE

Ci troviamo con l'Unione del Brasile (República dos Estados Unidos do Brasil) e con i suoi Stati (Estados), di fronte all'esempio tipico in cui la difesa della Pubblica Amministrazione, federale e degli Stati, è affidata non ad un Corpo organico di avvocati, ma al Pubblico Ministero, inquadrato nella Costituzione nella materia concernente il potere giudiziario (poder judiciario).

La Costituzione 18 settembre 1945 tratta il potere legislativo (Do poder legislativo, cap. II), il potere esecutivo (Do poder executivo, cap. III), il potere giudiziario (Do poder judiciario, cap. IV). Tali capitoli della Costituzione fanno parte del titolo I, che concerne l'organizzazione federale (organização federal). Il titolo II è dedicato alla giustizia negli Stati dell'Unione (Da justiça dos Estados). Il titolo III della Costituzione è dedicato al Pubblico Ministero (Do Ministério Público). Mentre il potere giudiziario è assolto da alcuni tribunali determinati per l'Unione (Supremo Tribunal federal; Tribunal federal de recursos; Juizes e tribunais militares; juizes e tribunais eleitorais; juizes e tribunais do trabalho) (art. 94) e dei tribunali stabiliti dai singoli Stati secondo riserve predeterminate (art. 124), non vi è per la Repubblica che un solo Ministério Público, organizzato poi dall'Unione (art. 125) e dagli Stati (art. 128).

Il concetto di Pubblico Ministero è quindi indiscutibile e rappresenta l'unità ideale della Repubblica: di esso non può variare che l'organizzazione.

II. - L'UNIONE

1. *Generaliter.* — Il Ministério Público della Unione (o Ministério Público da União) sarà organizzato dalla legge assieme alla giustizia comune, a quella militare, a quella elettorale ed a quella del lavoro (art. 125); la Costituzione non parla del Pubblico Ministero presso il Tribunal de contas.

Il Ministério Público dell'Unione ha membri: 1) per l'Unione; 2) per il distretto federale e cioè per la zona della capitale federale (capital da União, art. 1); per i territori (quelle zone non considerate ancora Stati, art. 1 e art. 127).

L'Unione è rappresentata in giudizio dai procuratori della Repubblica (procuradores da República, art. 126, par. unico). Il Ministério Público federale ha per capo il Procuratore generale della Repubblica (Procurador geral da República). Il Procuratore generale è nominato dal Presidente della Repubblica, dopo che il Senato federale ne abbia approvato la designazione o scelta (escolha) fatta tra persone aventi gli stessi requisiti dei giudici (ministros) del Supremo Tribunal federal (art. 126; art. 99); esso può essere allontanato dalla carica (demissivel) *ad nutum* (art. 126). I membri del Ministério Público dell'Unione, del Distretto federale e dei Territori sono assunti nei gradi iniziali della carriera (cargos iniciais da carreira) mediante concorso (articolo 126). Dopo due anni di esercizio, essi non possono essere allontanati (demitidos) se non mediante sentenza giudiziale o mediante procedimento amministrativo in cui possono però godere di ampio diritto di difesa; non possono peraltro essere rimossi (removidos) se non mediante decreto (representação) motivato, del capo del Ministério Público, e fondato sulla convenienza del servizio (art. 127).

La legge 1341 del 30 gennaio 1951 ha organizzato il Ministério Público da União. Il titolo I della legge concerne l'organizzazione in genere. Il titolo II concerne il Ministério Público presso la Giustizia ordinaria; il titolo III concerne il Ministério Público presso la Giustizia militare; il titolo IV concerne il Ministério Público presso la Giustizia del lavoro; il titolo V concerne il Ministério Público presso la Giustizia elettorale. La legge 830 del 23 settembre 1949 tratta il Ministério Público presso il Tribunal de Contas da União (art. 29-33).

2. *Il Ministério Público in generale.* — Il Ministério Público da União ha per funzione di attendere (zelar) all'osservanza della Costituzione federale, delle leggi e degli atti emanati dai pubblici poteri (art. 1); gli organi del Ministério Público della Unione presso la Giustizia ordinaria, presso quella militare, presso quella elettorale e quella del lavoro, sono, rispettivamente per quanto concerne le singole funzioni, indipendenti tra di loro (art. 1, par. unico). Alla nomina per le cariche del Ministério Público dell'Unione, salvo per quella di Procuratore generale, si provvede con

carattere di stabilità (caracter efetivo); i posti rispettivi costituiscono carriera (art. 2). Si prevede peraltro alla nomina del vice Procuratore generale della Repubblica (sub Procurador geral da República), in base a scelta di merito (merecimento) fra i procuratori collocati in una graduatoria disposta in modo da comprendere due terzi soltanto delle unità della categoria immediatamente anteriore, prese per ordine di anzianità (art. 2, par. 2). Si accede ai gradi iniziali delle carriere mediante concorso per titoli e per esami (de provas e titulos), tra le persone laureate in legge (entre bachareis em direito) di comprovata idoneità morale e che abbiano più di quattro anni di pratica forense e non abbiano superato i trentacinque anni; per i funzionari pubblici l'età massima è di quarantacinque anni (art. 3). La legge tratta l'ordinamento delle carriere e cioè l'espletamento dei concorsi (art. 3, par. 1 a 4); i trasferimenti (art. 4); le promozioni (art. 5); queste avvengono alternativamente in base all'anzianità di grado (por antiguidade de classe) ed in base al merito. I membri del Pubblico Ministero hanno diritto a percentuali (percentagens) soltanto quando si trovino nell'esercizio delle funzioni, salvo nei casi previsti dalla legge ed in quelli di vacanze e licenze in cui godano dello stipendio (art. 11, par. unico). È regolato il sistema vacativo (articolo 13 e segg.); è regolato il sistema disciplinare (art. 19 e segg.). Gli organi del Ministero Pubblico sono solidalmente responsabili assieme con l'Erario nazionale (Fazenda nacional) per qualunque danno derivante da negligenza, omissione od abuso nell'esercizio delle loro funzioni (art. 24). Una norma, che forse avrebbe dovuto essere contenuta nella Costituzione, stabilisce che i promotori della giustizia degli Stati e dei Territori, quando rappresentino in giudizio l'Erario nazionale, non potranno, in nessuna forma accettare e sostenere la difesa contro l'Unione (art. 26).

Il Procuratore generale della Repubblica entra in possesso delle funzioni dinanzi al Ministero della Giustizia e degli interni (Ministro da justiça e negocios interiores); il Procuratore generale presso la Giustizia del lavoro lo farà dinanzi al Ministro del lavoro, industria e commercio (Ministro do trabalho, industria e Comércio); il Procuratore generale presso la Giustizia militare lo farà dinanzi al Ministro della guerra (Ministro da guerra); ad essi Procuratori generali spetta di mettere in possesso della carica gli altri membri del Ministero Pubblico che ad essi sono direttamente subordinati (art. 10).

3. *Il Ministero Pubblico dinanzi alla Giustizia ordinaria.* — Sono organi del Ministero Pubblico federale: 1) il Procuratore generale della Repubblica; 2) il vice Procuratore generale della Repubblica; 3) i Procuratori della Repubblica del Distretto federale e negli Stati (art. 27). Gli uffici del Pubblico Ministero (Procuradorias da República) sono classificati, agli effetti della carriera, in tre categorie, secondo raggruppamenti di zone in tutto il paese, per la difesa (e la competenza) dell'Unione (intesa come organo differente dagli Stati, aventi i loro uffici rispettivamente per la

loro difesa (e la competenza, art. 28); sono gradi iniziali della carriera quelli di terza categoria (uno presso la zona ricadente in un singolo Stato, art. 28, par. 1); il grado massimo della carriera è quello di vice Procuratore generale della Repubblica (art. 8, par. 2).

Per quanto concerne la difesa della Pubblica Amministrazione federale (trascurandosi qui altra competenza), spetta al Procuratore generale della Repubblica: 1) d'invigilare (velar) sulla esecuzione della Costituzione, delle leggi, trattati, regolamenti ed atti del potere pubblico in tutto il territorio nazionale; 2) rappresentare l'Unione o l'Erario nazionale (Fazenda nacional) nelle cause civili in cui questa figurasse come attrice (autora) o convenuta (resistente) o coadiuvante (assistente) od opponente od in qualunque modo fosse interessata; 3) assolvere alle pratiche giudiziarie, con conclusioni orali o per iscritto, a parte la materia penale: a) nelle cause civili che interessino l'Unione o l'Erario nazionale o gli enti autarchici che eseguano un servizio federale o le persone incapaci; b) nella omologazione di sentenze straniere e nei conflitti di giurisdizione e di attribuzione; c) nei ricorsi ordinari in quelle cause particolari dette di Mandado da segurança (in difesa e garanzia delle libertà costituzionali dei cittadini, similmente alle procedure di «amparo» di altre repubbliche americane); d) nei ricorsi straordinari in cui fossero interessati detti organi e persone o si allegasse la violazione del testo costituzionale; e) nei ricorsi presso il Supremo Tribunale federale, in genere non ammissibili che per invalidità della legge od atto anticostituzionale o per denegatorie dell'*habeas corpus* o del diritto di sicurezza (mandado de segurança), di cui all'art. 120 della Costituzione; 4) di promuovere le cause dell'Unione, ricadenti nella competenza in prima istanza (originaria) del Supremo Tribunale federale, contro gli Stati ed il Distretto federale e difendere l'Unione nei casi in cui gli Stati (dell'Unione) ed il Distretto federale o qualunque nazione straniera muovessero azione contro l'Unione; 5) iniziare (suscitar) presso il Supremo Tribunale federale, nei casi di competenza di questo, i conflitti tra l'Amministrazione federale e gli Stati della Unione; 6) pronunciarsi sulla convenienza, opportunità o legalità di un intervento in causa da parte dell'Amministrazione federale; 7) intervenire oralmente o per iscritto, dinanzi al Supremo Tribunale federale; 8) richiedere dagli organi competenti le incombenze, gli accertamenti od i chiarimenti necessari per il disimpegno delle sue funzioni; 9) trascuriamo qui le attribuzioni organiche.

Il vice Procuratore della Repubblica è incaricato della difesa federale presso il Tribunale Federal de Recursos, la cui competenza è prevista dagli articoli 103-105 della Costituzione (art. 33 36). I procuratori della Repubblica, come avvocati dell'Unione, ne difendono gli interessi in tutte le cause pendenti dinanzi ai giudici degli Stati dell'Unione, del Distretto federale e dei territori, secondo l'assegnazione ad essi delle cause, disposta in base alla singola regolamentazione della Procuradoria, ispirata alle istruzioni date dal Procuratore generale (art. 37). Sono elencate le at-

tribuzioni dei Procuratori della Repubblica (ventuno ordini di competenza di difesa, art. 38) anche per quanto concerne le singole tre categorie di procuratori (art. 40).

4. *Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la Giustizia militare.* — Sono organi del Ministero Pubblico presso la Giustizia militare: il Procuratore generale della Giustizia militare (o Procurador geral da Justiça militar); 2) i Promotori militari (Promotores militares, art. 53). Vi sono anche qui tre categorie; la prima categoria è destinata presso la Procura generale; la seconda categoria presso gli Uffici (auditorias) del Distretto federale; la terza categoria presso le altre auditorias (art. 53, par. 1); sono gradi iniziali della carriera quelli di terza categoria (art. 53, par. 2). È stabilita la competenza del Procuratore generale della Giustizia militare (artt. 54-55) e dei promotori (artt. 56-57). Il Procuratore generale della Giustizia militare è nominato fra i laureati in legge aventi almeno dieci anni di pratica forense (art. 54); la nomina è fatta da una Commissione.

5. *Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la Giustizia del lavoro.* — Sono organi del Ministero Pubblico presso la Giustizia del lavoro: 1) il Procuratore generale della giustizia del lavoro (Procurador geral da Justiça do trabalho); 2) i procuratori del lavoro di prima e seconda categoria (Procuradores do trabalho de primeira e segunda categoria); 3) i sostituti procuratori del lavoro (Procuradores do trabalho adjunctos, art. 61). Sono gradi iniziali della carriera quelli di sostituto Procuratore generale del lavoro (art. 63). Sono stabilite le competenze rispettive del Procuratore generale (art. 65) e dei procuratori di prima (art. 66) e di seconda categoria (art. 67) nonché dei sostituti procuratori del lavoro (art. 68). Il Procuratore generale presso la Giustizia del lavoro è nominato fra i laureati in legge aventi almeno dieci anni di pratica forense; la scelta è fatta da una apposita commissione (art. 64).

6. *Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la Giustizia elettorale.* — Sono suoi organi: 1) il Procuratore generale presso la giustizia elettorale (Procurador geral da Justiça eleitoral); 2) i Procuratori regionali (Procuradores regionalis); 3) i Promotori pubblici (Promotores públicos, art. 72). Esercita le funzioni di Procuratore generale presso il Tribunale superiore elettorale (Tribunal Superior eleitoral) il Procuratore generale della Repubblica (art. 73). Questi è il capo del Ministero Pubblico eleitoral e ne sono classificate le attribuzioni in otto ordini di competenza (art. 74). Servirà come Procuratore regionale presso il Tribunale regional eleitoral il Procuratore della Repubblica destinato nel rispettivo Stato (art. 75); è definita la competenza dei promotores (art. 79).

7. *Il Ministero Pubblico junto ao Tribunal de contas.* — Spetta a questo di promuovere, completare l'istruttoria e difendere gli interessi dell'amministrazione, della Giustizia e del Pubblico Erario (art. 29, legge 830 del 23 settembre 1949).

Esso consta di un rappresentante con la denominazione di procurador e di un sostituto con la denominazione di un sostituto Procuratore (articolo 29). Il procuratore ed il sostituto Procuratore presso il Tribunale dell'Unione sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini brasiliani, il primo avente i requisiti richiesti per la nomina degli stessi magistrati (ministros) di quel Tribunale, ed il secondo ove attesti l'esercizio almeno per cinque anni della carica di magistrato o di pubblico ministero o dell'Avvocatura (art. 30). Sono elencate le attribuzioni del Procuratore (art. 32) e del sostituto Procuratore (art. 33).

III — GLI STATI

1. ALAGOAS.

Costituzione 9 luglio 1947. Il Ministero Pubblico è costituito dal Procuratore generale dello Stato (Procurador geral do Estado), che ne è il capo ed il rappresentante presso il Tribunale de justiça, presso cui siede senza voto, e dai curadores, promotores e sostituti (adjuntos) dinanzi agli altri giudici (art. 80). Il Procuratore generale è nominato dal Governatore dello Stato (art. 80, par. 1) e può essere allontanato *ad nutum* (art. 80, par. 2); gli altri membri sono nominati per concorso bandito dal Tribunale de justiça con la collaborazione del Procurador geral do Estado e del Conselho seccional da Ordem dos avogados do Brasil (art. 81). Non vi è Tribunale de Contas.

AMAZONAS.

Costituzione 14 luglio 1947. La Legge organizza il Ministero Pubblico dello Stato presso la Giustizia ordinaria, militare ed elettorale (art. 65). Sono organi del Ministero Pubblico: 1) il Procuratore generale (Procurador geral); 2) il vice Procuratore generale (sub Procurador); 3) i Promotori di giustizia (Promotores de justiça); 4) i Curadores especiais; 5) gli altri funzionari designati dalla legge (art. 66). Il Procuratore generale ed il vice Procuratore sono di libera nomina da parte del Governatore dello Stato e sono scelti tra persone aventi determinati requisiti (art. 66, par. unico). Il Procuratore generale è il capo del Ministero Pubblico (art. 67). Non vi è un Tribunale de contas.

3. BAHIA.

Costituzione 2 agosto 1947. Il Procurador geral da justiça, che funziona presso il Tribunale de Justiça, è nominato dal Governatore dello Stato con approvazione del potere legislativo tra persone aventi determinati requisiti; esso può essere allontanato *ad nutum* (art. 71). Gli interessi dell'Erario dello Stato (Fisco), sono difesi dalla Procuradoria da fazenda (art. 71, par. 2) dinanzi al Tribunale da justiça e nella *comarca* (divisione territoriale) della capitale dello Stato. Nelle altre *comarcas* vi sono uno o più promotores (art. 72), nominati dal Governatore per concorso (art. 72,

par. 1); possono essere creati sostituti promotori (ajuntos do promotor, art. 73). Vi è un vice Procuratore (sub Procurador) presso il Tribunal de contas, il quale rappresenta gli interessi dello Stato (art. 89, par. unico).

4. CEARÀ.

Costituzione 23 giugno 1947. Sono organi del Ministero Pubblico: 1) il Procuratore generale (Procurador geral), assistito da vice procuratori generali (sub procuradores gerais); 2) i curadores ed i Promotores de justiça; 3) gli altri organi stabiliti dalla legge (art. 72). Il Procuratore generale ed i vice Procuratori sono nominati dal Governatore dello Stato, previa approvazione del potere legislativo, tra persone aventi determinati requisiti (art. 72, par. 1). L'ammissione al grado iniziale avviene per concorso (art. 74). Presso il Tribunale de contas, rappresenta gli interessi dell'Erario dello Stato un Procurador, nominato liberamente dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 85).

5. ESPÍRITO SANTO.

Costituzione 26 luglio 1947. Il Procuratore generale dello Stato (Procurador geral do Estado) è capo del Pubblico Ministero, il quale è organo *da lei fiscal* (art. 51), e cioè ha competenza propria a difendere gli interessi dello Stato. Può essere nominato a tale carica soltanto colui che possieda i requisiti per la nomina a giudice di appello (desembargador), in base all'art. 124, comma V della Costituzione federale (art. 52). Per la difesa presso i mandamenti di prima istanza (comarca de primeira entrância), i procuratori avranno i requisiti dei giudici (juices de direito, art. 52). Non vi è Tribunal de contas.

6. GOIÁS.

Costituzione 20 luglio 1947. Il Ministero Pubblico è esercitato dal Procurador geral de justiça, che ne è il capo ed è nominato dal Governatore previa approvazione della Assemblea legislativa; l'allontanamento avviene *ad nutum*; dai Promotores de justiça; dai sub Promotores de justiça; dagli altri organi designati dalla legge; questi ultimi sono nominati dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 65). Presso il Tribunale de contas è previsto un abogado, nominato dal Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa (art. 31).

7. MARANHÃO.

Costituzione 28 luglio 1947. Il Ministero Pubblico è esercitato: 1) dal Procuratore generale dello Stato che ne è il capo; 2) dai Promotores públicos; 3) dal Procuratore degli affari erariali (Procurador dos feitos da fazenda); 4) dagli altri organi istituiti dalla legge (art. 77). Il Procuratore generale, di libera nomina da parte del Governatore, è scelto fra persone aventi determinati requisiti (art. 78); gli altri membri provengono dal concorso per il grado iniziale (art. 79). Non esiste Tribunal de contas.

8. MATO GROSSO.

Costituzione 11 luglio 1947. Sono organi del Ministerio Público estadual: 1) il Procurador geral de justiça; 2) i Promotores de justiça e le altre persone che esercitino le funzioni a questi spettanti (art. 56). Il Procuratore generale esercita presso il Tribunal de Justiça, è il capo del Pubblico Ministero ed è scelto (dal Governatore) tra persone aventi determinati requisiti (art. 57); esso può essere allontanato *ad nutum* (art. 57, par. unico). Non vi è Tribunal de contas.

9. MINAS GERAIS.

Costituzione 14 luglio 1947. Il Ministero Pubblico è esercitato: 1) dal Procurador geral do Estado che ne è il capo ed è nominato dal Governatore previa approvazione dell'Assemblea legislativa; 2) dai sub procuradores gerais do Estado; 3) dai Curadores; 4) dai Promotores de justiça; 5) dagli altri ausiliari creati dalla legge (art. 74). L'ingresso nella carriera avviene in base a concorso per esami (art. 75). Per il Tribunal de contas (artt. 37-40).

10. PARÀ.

Costituzione 8 luglio 1947. Il Ministerio Publico è composto dal Procurador geral do Estado, che ne è il capo ed è di libera nomina ed allontanamento *ad nutum* da parte del Governatore (art. 64); la legge stabilisce gli altri organi ausiliari, che dovranno essere nominati per concorso (art. 64, par. unico). Per il Tribunal de cuentas (artt. 34-35).

11. PARAÍBA.

Costituzione 11 giugno 1947. Il Ministero Pubblico ha per capo il Procuratore geral do Estado, nominato dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 67) e che da questo può essere allontanato *ad nutum* (art. 67) paragrafo unico). La legge stabilirà un Consiglio superiore del Ministero Pubblico (Conselho superior do Ministerio Público), composto dal Procuratore generale, dal Procurador fiscal, dal Presidente da Ordem dos advogados (Seção da Paraíba) e dal sub Procurador (art. 68). Sono previsti promotores (art. 69, par. 1), sostituti ed ausiliari (art. 69, par. 2). Non esiste Tribunal de contas.

12. PARANÀ.

Costituzione 12 luglio 1947. Sono organi del Ministero pubblico: 1) il Procurador geral do Estado; 2) il sub Procurador geral do Estado; 3) i promotores públicos ed i curadores; 4) gli altri organi stabiliti dalla legge (art. 76). Il Procuratore generale siede presso il Tribunal de Justiça, è il capo del Ministero Pubblico, è nominato dal Governatore dello Stato tra persone aventi determinati requisiti (art. 76, par. 1); è dimissibile (*demissivel*) *ad nutum* (art. 76, par. 2). Per il Tribunal de contas (artt. 36-40).

13. PERNAMBUCO.

Costituzione 25 luglio 1947. Il capo del Ministero Pubblico è il procuratore generale dello Stato, nominato dal Governatore tra i membri di carriera, ma dimissibile *ad nutum* (art. 97). Gli altri membri sono nominati mediante concorso per titoli e per esami (art. 99). Non esiste Tribunal de contas.

14. PIAUÌ.

Costituzione 22 agosto 1947. Sono organi del Ministero Pubblico il Procurador geral de justiça, il Sub Procurador de justiça, i promotores públicos ed i loro rispettivi sostituti (art. 93). Procurador geral è nominato un Promotor público, conservando il *cargo efectivo* (art. 94, par. 2). Ogni volta che il Tribunal de Justiça decide la incostituzionalità di una norma di legge o di un atto governativo, il Procurador geral ne informa, entro 48 ore, il Governatore (art. 96). I promotores sono nominati dal Governatore su designazione del Procuratore generale in base ad un triplice elenco di persone aventi determinati requisiti (art. 97); solo i promotores possono accedere alla carica di sub procurador (art. 97, par. unico). Sono previsti per la difesa degli affari erariali un Procurador dos feitos da fazenda e sostituti di prima e seconda categoria, nominati dal Governatore con l'osservanza delle condizioni stabilite per la nomina dei promotores (art. 101). Il Procurador dos feitos da fazenda do Estado serve presso il Tribunal de contas come Procurador do Estado junto ao Tribunal de contas (art. 53).

13. RIO GRANDE DO NORTE.

Costituzione 25 settembre 1947. Il Ministero Pubblico è governato dallo Estatuto do Ministerio Público, distinto dalla legge della organizzazione giudiziaria. Esso è esercitato: 1) dal Procurador geral do Estado, che ne è il capo ed è di libera scelta del Governatore tra persone aventi determinati requisiti; 2) dai promotori di giustizia e dai loro sostituti; 3) dagli altri organi stabiliti dalla legge (art. 71). L'ingresso nella carriera avviene per titoli e per esami (art. 79). Non è previsto un Tribunal de contas.

16. RIO GRANDE DO SUL.

Costituzione 8 luglio 1947. Il Ministero Pubblico difende gli interessi dello Stato (art. 126); il Procurador geral ne è il capo (art. 127); il Ministero Pubblico è costituito da procuradores, curadores, promotores de justiça e da altri funzionari stabiliti dalla legge (art. 127). Il Procurador geral è nominato dal Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa, tra persone aventi determinati requisiti (art. 128). L'ingresso in carriera avviene per gli altri membri in base a concorso per titoli ed esami (art. 310). Per il Tribunal de contas (artt. 122-125).

17. RIO DE JANEIRO.

Costituzione 20 luglio 1947. La legge stabilisce la competenza del Ministerio Público in materia di rappresentanza e difesa degli interessi del Pubblico Erario (art. 69). Esercitano il Pubblico Ministero: 1) il Procurador geral do Estado; 2) i promotores de justiça, i curadores gerais ed altre persone previste dalla legge (art. 60). Il Procuratore generale è il capo del Pubblico Ministero, esercita presso il Tribunal de Justiça, è nominato dal Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa, tra persone aventi determinati requisiti ed è dimissibile *ad nutum* (art. 62, art. 24, VI). L'ingresso in carriera avviene per nomina da parte del Governatore in base a scelta su triplice elenco di graduazione di concorso per esami (art. 63). Per il Tribunal de contas (artt. 32-33), riforma in base alla legge costituzionale n. 1 del 13 dicembre 1949.

18. SANTA CATHARINA.

Costituzione 23 luglio 1947. La legge stabilisce la competenza del Pubblico Ministero per la rappresentanza e difesa degli interessi del Pubblico Erario (art. 85). Sono organi del Pubblico Ministero: 1) il Procurador geral do Estado; 2) il sub Procurador geral do Estado; 3) i promotores públicos e le altre persone stabilite dalla legge (articolo 86). Il Procuratore generale esercita presso il Tribunal de Justiça, è il capo del Pubblico Ministero, è nominato dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti, è dimissibile *ad nutum* (art. 87); il sub Procurador è nominato dallo Chefe do poder executivo (e cioè dal Governatore) (art. 88); i promotori sono nominati dal Governatore in base a concorso per titoli (art. 89). Non esiste Tribunal de contas.

19. SÃO PAULO.

Costituzione 9 luglio 1947. Il Ministerio Público è organizzato da una legge speciale, tenuto conto che l'ingresso in carriera avviene per titoli e per esami, dinanzi ad una Commissione presieduta dal Procurador geral de justiça (art. 59). Per il Tribunal de contas (artt. 69-70).

20. SERGIPE.

Costituzione in D. O. di Sergipe del 16 luglio 1947. Il Ministero Pubblico ha per capo il Procurador geral do Estado che lo rappresenta presso il Tribunal de Justiça (art. 84); il Procurador geral è nominato dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 86). Il Ministerio Público è regolato dal Código do Ministerio Público, distinto dalla legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 88). Gli altri membri accedono al grado iniziale con concorso (art. 88, lett. b). Non vi è Tribunal de contas.